



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 615

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 settembre 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag.	5
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Plenaria</i>	»	6
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag.	10
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	24
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	26
<i>Plenaria (3^a pomeridiana) (*)</i>		
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria (*)</i>		
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	91
<i>Plenaria</i>	»	91
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	95
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	96
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	112

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 615° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 settembre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i>	<i>Pag.</i>	129
<i>Plenaria</i>	»	129
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 183)</i>	»	136
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184)</i>	»	136
<i>Plenaria</i>	»	137
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	143
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	143
<i>Plenaria</i>	»	144
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 305)</i>	»	153
<i>Plenaria</i>	»	153
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 306)</i>	»	156
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	157
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	169
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	176
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	185

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	186
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	188
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	205
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 13)</i> . . .	»	205

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria *Pag.* 206

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 209

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) » 209

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 210

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) » 212

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 14 settembre 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione
COLLINA*

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,30

*(sospensioni: dalle ore 10,40 alle ore 10,50, dalle ore 11,50
alle ore 12 e dalle ore 12,10 alle ore 12,20)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DI ASSOPROFESSIONI, DI UNIONCAMERE, DEL CON-
SIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DOT-
TORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (CNDCEC) E DELLA CONFEDERA-
ZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLA E MEDIA IMPRESA
(CNA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2371
(DECRETO-LEGGE 118/2021 – CRISI D'IMPRESA E NORME SULLA GIUSTIZIA)*

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza della Presidente della 11^a Commissione
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Esame e rinvio)

La relatrice per l'11^a Commissione CATALFO (M5S) si sofferma sulle disposizioni di delega legislativa di cui al comma 2 dell'articolo 1, volte al riordino e alla revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Fa quindi particolare riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera *a*), che prevedono l'aggiornamento dei requisiti o la definizione di nuovi requisiti per l'accesso alle misure di sostegno.

Segnala successivamente il principio di delega di cui alla lettera *b*), costituito dall'incompatibilità delle misure di sostegno introdotte o ridefinite in sede di esercizio della delega con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Nota quindi che la lettera *c*) reca il criterio direttivo dell'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori degli interventi di sostegno, mentre la lettera *d*) pre-

vede la definizione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Segnala infine il comma 3, recante il principio dell'invarianza di spesa.

Il relatore per la 7^a Commissione RAMPI (PD) riferisce quindi sugli ambiti più direttamente connessi alla competenza della 7^a Commissione, segnalando che l'articolo 1 conferisce nuovamente la delega all'adozione del «codice dello spettacolo» prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, e che non era stata esercitata dal Governo. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo. La delega deve essere esercitata nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, commi 2, della legge n. 175 del 2017 ad eccezione della lettera b), numero 5), dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 175, concernente l'ENIT, in conseguenza dell'intervenuta riorganizzazione dei Ministeri. Anche il procedimento e le modalità per l'adozione dei decreti legislativi sono i medesimi sanciti dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 175. Al Governo è inoltre conferita la delega ad adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi in questione, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. Il comma 3 dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria; qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Ricorda come l'esigenza di procedere a un riordino della disciplina fosse emersa in molte delle audizioni svolte in materia di spettacolo e in relazione ai disegni di legge che le Commissioni riunite stanno discutendo in sede redigente sulla materia; altri temi fondamentali affrontati dal disegno di legge in titolo sono, a suo giudizio, la definizione di lavoratore dello spettacolo e la tutela della disoccupazione involontaria. Quanto alla clausola di invarianza della spesa, uno dei temi problematici, ritiene che vada considerata alla luce della prevista revisione complessiva degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di strumenti idonei a fronteggiare la discontinuità del lavoro che caratterizza il settore, e che è stata oggetto di molte sollecitazioni nel corso delle audizioni.

Considera positiva la riattivazione della delega a suo tempo non esercitata dal Governo, più volte auspicata anche in sede parlamentare, e il suo contestuale ampliamento; ritiene inoltre che nelle prossime settimane potrà essere compiuta una riflessione complessiva che tenga conto anche dei contenuti dei disegni di legge n. 1231 e connessi che le Commissioni riunite discutono in sede redigente.

Riferisce quindi sull'articolo 2, che prevede l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste, anche al fine di riconoscerne e valorizzarne le diverse specificità. L'articolo 3, al comma 1, infine, apporta modifiche ai compiti concernenti l'Osservatorio dello spettacolo, prevedendo l'inserimento dei compiti riguardanti la promozione e il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo. Si prevede inoltre che l'Osservatorio dello spettacolo possa stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a un corso di laurea o post-laurea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 14 settembre 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
GIROTTO*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,40

*(sospensioni: dalle ore 15,10 alle ore 15,20
e dalle ore 15,30 alle ore 15,35)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE
E DI PLASTICS EUROPE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 291 (RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI
PLASTICA SULL'AMBIENTE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria**273^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PARRINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.**La seduta inizia alle ore 12,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), relatore, illustra il decreto-legge n. 105 del 2021, che reca la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, si compone di 18 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'articolo 2, in coordinamento con la proroga dello stato di emergenza, estende fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020. Dispone, inoltre, una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per

l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto – con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19. In particolare, è subordinato al possesso di tale certificazione l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso. Una disposizione inserita dalla Camera esclude l'obbligo del possesso della certificazione per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, purché riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento. Una norma inserita dalla Camera specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica inserita dalla Camera;
- concorsi pubblici.

Dalle nuove disposizioni, che si applicano all'intero territorio nazionale, sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il Covid-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità di tale vaccinazione con il proprio stato di salute. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni.

Vengono inoltre dettate alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Con una modifica introdotta dalla Camera è stato previsto che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sia disposto con legge dello Stato.

L'articolo 4 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021. Nello specifico:

– abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021;

– modifica l'articolo 2-*bis*, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi della legge n. 104 del 1992. Durante l'esame alla Camera è stata aggiunta una disposizione che, nell'estendere ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori, prevede anche che per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza che saranno valutati dal personale sanitario;

– modifica la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, agli ingressi a musei e mostre, nonché alla partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale;

– dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde concernenti la decorrenza della validità del certificato per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione da virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati. Interventi emendativi della Camera hanno prolungato da nove a dodici mesi la validità della certificazione verde e hanno specificato che il *test* molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute;

– estende l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e introduce, nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, al fine

di chiarire che la possibilità di visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, è consentita mediante certificazione verde Covid-19 con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

L'articolo 5 è volto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021 (termine così modificato dalla Camera, in luogo del 30 settembre 2021 indicato nel testo originario del decreto), la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro.

Con una modifica introdotta dalla Camera, è stata inoltre prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un apposito Protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, delle procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie aperte al pubblico.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative contenute nell'allegato A del decreto-legge in esame.

Per far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, il nuovo articolo 6-*bis* dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari. Tale deroga consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, con qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da Covid-19.

L'articolo 7 proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'articolo 7-*bis*, inserito dalla Camera, è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non sia possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. «cura Italia»), al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea, relativa ai «lavoratori fragili», che ha già trovato applicazione per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Tale disciplina prevede per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 10 – in considerazione dell'emergenza epidemiologica – esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. «sostegni»), sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultavano chiuse in conseguenza dell'adozione delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'articolo 12 detta disposizioni finali e di coordinamento.

L'articolo 13 reca disposizioni finanziarie.

Il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

L'allegato A reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si sofferma sull'articolo 3 del provvedimento, che amplia il novero degli ambiti per i quali è richiesto il certificato verde. Sottolinea che si introduce una disparità di trattamento tra chi è vaccinato e chi non lo è sulla base di dati scientifici non acclarati in merito alla capacità del vaccino di interrompere la catena del contagio e alla quantificazione precisa della riduzione della trasmissibilità del virus.

A suo avviso, infatti, nella rilevazione dei dati, l'Istituto superiore di sanità avrebbe commesso tre logico-statistici, che condurrebbero a sovrastimare la capacità del vaccino di ridurre il contagio.

Innanzitutto, per il calcolo del tasso di positività, sono state messe in rapporto la platea dei vaccinati e quella dei non vaccinati, senza conside-

rare che il numero dei tamponi effettuati è molto più elevato tra i non vaccinati, costretti a ripeterli ogni 48 ore per partecipare alla vita sociale.

In secondo luogo, è stato preso in esame il periodo tra aprile e agosto, ma nei primi tre mesi la variante delta – a fronte della quale i vaccini sono meno efficaci – non era ancora prevalente rispetto alle altre varianti.

Infine, rileva che, nella platea dei non vaccinati, sono stati considerati anche i positivi che avevano ricevuto la prima dose da meno di 14 giorni. Ciò, a suo avviso, non è corretto perché è incerto il periodo necessario per sviluppare anticorpi così come quello di incubazione del virus.

Chiede pertanto di ricevere un chiarimento in merito agli aspetti evidenziati.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) rileva che, al di là delle questioni sollevate dal senatore Crucioli, attualmente le persone che muoiono a causa del Covid-19 sono per oltre il 90 per cento non vaccinate; un dato analogo riguarda anche i ricoverati in terapia intensiva.

Ciò dimostra in modo evidente che i vaccinati, sebbene possano comunque essere contagiati, si ammalano in modo meno grave e quindi non provocano una saturazione dei posti in terapia intensiva. È questo, infatti, ciò che bisogna evitare, per non compromettere la capacità di cura anche delle altre patologie.

A suo avviso, il vaccino è lo strumento essenziale per tutelare quanto più possibile la salute di tutti e fare in modo che non si ripetano le drammatiche scene che hanno contrassegnato i primi periodi della pandemia, soprattutto in Lombardia. Conseguentemente, il certificato verde è indispensabile anche per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, sottolinea il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, che è volto a favorire la tutela della salute pubblica e la ripresa delle attività economiche e commerciali.

In contrasto con i cosiddetti negazionisti, che diffondono spesso notizie false, paragonando il Covid-19 a una banale influenza, ritiene si debba avere fiducia nella scienza e nella medicina, che finora hanno consentito l'allungamento della vita delle persone e l'accrescimento della popolazione mondiale.

Al fine di recuperare lo stile di vita antecedente alla pandemia, soprattutto la libertà di circolazione, auspica il proseguimento della campagna vaccinale e la massima estensione possibile della certificazione verde. La validità di questi strumenti è dimostrata dal fatto che i vaccinati non contraggono la malattia in modo grave, come evidenziano i dati attuali su ricoveri in terapia intensiva e decessi.

Sottolinea, inoltre, che chi rifiuta di vaccinarsi non solo arreca un danno alla propria salute, ma pesa anche sulla collettività dal punto di vista economico, se si considera che l'onere per un posto in terapia intensiva può arrivare a 20.000 euro, a seconda della gravità del paziente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che il certificato verde è uno strumento che consente la ripresa della vita sociale in sicurezza. In ogni caso, sarebbe bene cercare di risolvere il problema della carenza di vaccini per i Paesi poveri, anche per evitare il proliferare di ulteriori varianti nei cui confronti gli attuali sieri potrebbero risultare inefficaci. Come emerge dai dati dell'OMS, a quei Paesi è stato consegnato solo il 15 per cento delle fiale che l'Unione europea avrebbe dovuto fornire. Anche gli impegni assunti dal Governo italiano, a seguito delle risoluzioni approvate da Camera dei deputati e Senato sulla sospensione dei brevetti per i vaccini o l'accelerazione del rilascio delle licenze, sono stati disattesi.

La senatrice GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*) ritiene che il certificato verde sia inefficace per il contenimento della pandemia, considerato che questa estate il numero dei contagi è stato molto più elevato rispetto all'anno scorso.

Sottolinea, inoltre, la carenza di un'adeguata letteratura scientifica non solo sulla capacità dei vaccini di impedire la diffusione del virus, ma anche sugli effetti avversi anche gravi dopo la loro inoculazione, dovuti probabilmente alla mancanza di tempo per testarli in modo approfondito.

Evidenzia che, dall'inizio della campagna di vaccinazione, la banca dati europea EudraVigilance ha ricevuto più di 20.000 segnalazioni di decessi correlati ai vaccini e circa 2 milioni di reazioni avverse, molte di esse anche gravi. A suo avviso, questi dati dovrebbero rendere preferibile la cura domiciliare, che invece – a suo avviso – è colpevolmente inibita dallo stesso Ministero della salute.

Critica l'estensione per legge, a 12 mesi, della validità della copertura vaccinale, che secondo le stesse indicazioni dell'AIFA dovrebbe essere invece limitata a nove mesi: non sarebbe corretto, pertanto, raggiungere in questo modo l'immunità di gregge.

Ravvisa quindi una mancanza di proporzionalità e ragionevolezza nella misura adottata, che limita fortemente i diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, senza un motivo valido scientificamente accertato. A suo avviso, si intende imporre di fatto un obbligo vaccinale, senza una correlata assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni statali.

Chiede pertanto al Governo di fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Crucioli in merito ai dati circa l'effettiva efficacia dei sieri.

Il senatore MALAN (*FdI*) ritiene innanzitutto necessario che le autorità sanitarie italiane garantiscano la massima trasparenza dei dati e delle informazioni, a partire dagli effetti collaterali dei vaccini, come avviene già in altri Paesi. Solo a seguito di un'accurata e dettagliata informazione, infatti, chi si sottopone alla vaccinazione potrà prestare il proprio «consenso informato». Per esempio, nota che i casi di miocardite o pericardite registrati in Italia sono stranamente molto più rari che in Svizzera, Stati Uniti e Israele.

È grave, tra l'altro, che il Governo non risponda alle interrogazioni parlamentari volte a ottenere chiarimenti su questi aspetti.

Ritiene pericoloso, infine, l'argomento per cui bisogna vaccinarsi per evitare di occupare i posti in terapia intensiva: se ne potrebbe dedurre allora anche l'obbligo di adottare uno stile di vita corretto, per non gravare in generale, sul sistema sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) e il rappresentante del GOVERNO rinunciano a intervenire in replica.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) chiede che la Commissione acquisisca, quanto meno per la seduta già convocata per le ore 15, gli elementi di valutazione statistica da lui richiesti al Governo.

Il PRESIDENTE precisa che il Governo ha la facoltà – e non l'obbligo – di intervenire in qualsiasi momento per fornire informazioni e chiarimenti.

In considerazione della calendarizzazione in Assemblea alle ore 16,30, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, nella giornata di ieri, ha già inviato ai componenti della Commissione il testo degli schemi di parere, pubblicati in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, anticipa un voto di astensione sullo schema di parere relativo alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, più che altro per senso di responsabilità. A suo avviso, infatti, per un esame più approfondito, il Governo dovrebbe fornire la tabella, solitamente presente nel Documento, di confronto tra gli obiettivi prospettati e le azioni concretamente poste in essere.

Per quanto riguarda invece la Relazione programmatica, evidenzia la necessità di un aggiornamento del Documento, sia per quanto riguarda le relazioni tra Paesi dell'Unione e quelli extraeuropei, sia con riferimento al fenomeno migratorio. Da un lato, infatti, sarebbe necessaria una integrazione alla luce dei fatti avvenuti in Afghanistan in agosto; dall'altro, ritiene si debba prendere atto che gli accordi del Vertice di Malta non possono essere considerati un punto di riferimento anche per il futuro, come proposto nella Relazione, in quanto sono basati sull'adesione volontaria dei Paesi al programma di ricollocamento dei migranti, mentre il Governo stesso intende sostenere l'ipotesi dell'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione.

Presenta quindi le seguenti proposte di integrazione dello schema di parere:

– alle premesse, chiede di aggiungere la seguente: «nell'ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche, sviluppa tra le iniziative prioritarie programmatiche il raggiungimento di un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo e la gestione della dimensione esterna della migrazione;»

– chiede poi di inserire le seguenti osservazioni:

«che, relativamente alle politiche sulla migrazione, il Governo si adoperi in sede europea al fine di:

assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa;

impegnarsi, anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze, a sostenere la creazione nei Paesi di transito e partenza di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo;

monitorare gli effetti delle politiche in tema di immigrazione portate avanti da altri Paesi europei, come la Danimarca, al fine di valutare l'opportunità di interventi legislativi nazionali similari;

promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE, al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i paesi di transito e di partenza;

nel nuovo quadro europeo per la migrazione e l'asilo attualmente in discussione, superare la via tracciata dalla Conferenza di Malta, dimostratasi inefficace, eliminando elementi distorsivi dell'attuale sistema, quale tra gli altri l'iniquo principio dello stato di primo approdo ed inserendo un'obbligatorietà per tutti i Paesi europei;

assicurarsi, nelle more di una riforma organica delle politiche di contenimento dell'immigrazione, che gli Stati di bandiera delle navi che effettuano operazioni di salvataggio in mare si assumano la responsabilità nell'indicazione di un porto di sbarco (o di sbarco nel proprio porto in

caso di Paesi che si affaccino sul Mar Mediterraneo), e definire parallelamente il principio di rotazione obbligatoria dei porti di sbarco».

Il PRESIDENTE, per consentire al relatore e ai commissari di valutare le proposte di integrazione presentate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 4

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premessi che:

la Relazione dà conto degli impegni prioritari che il Governo intende assumere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

considerato che:

in merito alle questioni istituzionali, viene indicato l'impegno dell'Italia nella partecipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, volta a promuovere un rinnovamento dell'Unione, aperto alle istanze dei parlamenti nazionali e della società civile e destinato a risolversi in concrete proposte per riformare l'assetto istituzionale dell'UE e le sue politiche. Si conferma, inoltre, la partecipazione del Governo italiano all'elaborazione delle politiche volte al miglioramento della qualità della regolamentazione, con particolare riferimento alla neo-istituita piattaforma *Fit for future*, chiamata a valutare se la normativa europea vigente riesca a conseguire gli obiettivi in modo efficiente;

nell'ambito della macro tematica dell'innovazione e digitalizzazione, la Relazione evidenzia l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale; ulteriori azioni sono previste per favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali e *cloud* sicure e all'avanguardia: il Governo è attivo, in particolare, nel sostegno alla transizione verso un modello *cloud first* per la pubblica amministrazione. Con riferimento alla diffusione dei servizi e delle piattaforme digitali, il Governo intende garantire un accesso digitale semplice, sicuro ed eco sostenibile ai servizi della pubblica amministrazione, facilitandone l'interazione con il cittadino e mettendo a disposizione di quest'ultimo una serie di servizi *online*. La Relazione dà conto anche di iniziative previste per incrementare l'utilizzo dell'identità digitale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per individuare e sviluppare gli strumenti di tutela giuridica connessi al processo di innovazione e digitalizzazione;

in tema di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» (cosiddetta NIS 2), rappresen-

tando le istanze nazionali in un'ottica di costante dialogo tra la dimensione europea e nazionale della sicurezza cibernetica;

particolare rilievo assumono gli obiettivi in tema di semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione, perseguiti attraverso l'implementazione delle azioni delineate dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e l'individuazione di priorità strategiche di intervento, anche alla luce della necessità di eliminare vincoli burocratici e di ridurre tempi e costi delle procedure per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica;

la Relazione affronta anche la tematica del servizio civile universale che, nell'attuale situazione di emergenza Covid, ha assunto ancora più significato e valore civico;

con riguardo alla capacità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche, il Governo intende progettare sistemi di reclutamento, basati su nuovi sistemi gestionali e organizzativi delle procedure concorsuali (in forma digitale e decentrata), per modernizzare e accelerare i processi di selezione del personale pubblico;

nell'ambito dell'area tematica «Promozione dei valori comuni europei», il Governo intende raggiungere un compromesso equilibrato che valorizzi il principio di solidarietà, nell'ambito delle proposte normative conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 – e si impegna ad assicurare una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani. In particolare, nel corso dei negoziati, l'Italia intende proporre la previsione dell'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti, quantomeno per le persone arrivate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, e un ampliamento delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla ricollocazione;

con riferimento al tema della sicurezza, l'Italia conferma il proprio sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione europea e si impegna per favorire un ritorno al normale funzionamento della libera circolazione nell'Area Schengen nonché il conseguente superamento delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l'allerta sicurezza e con il diffondersi dell'emergenza sanitaria;

ulteriori azioni sono previste per la riduzione delle disparità tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne; anche la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani rappresentano una priorità politica del Governo che si impegna nella programmazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di assistenza e integrazione sociale delle vittime;

la Relazione dà conto della prospettata riforma del Meccanismo unionale di protezione civile, con particolare riferimento ai rischi potenziali per il sistema italiano di protezione civile,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 4

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che:

nella presentazione del documento viene sottolineato come l'eccezionalità dell'anno trascorso abbia pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, richiedendo una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione di strategie e impegni;

considerato che:

nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si dà conto delle questioni connesse alla gestione dei flussi migratori e della complessa dialettica europea, sottolineando l'attività di pressione svolta dal Governo affinché gli arrivi di immigrati irregolari e di richiedenti asilo in Europa non fossero considerati un tema di esclusiva competenza degli Stati di frontiera esterna;

nell'ambito dei progetti di cooperazione, sono richiamate le azioni portate avanti dal Governo in collaborazione con Frontex;

nel capitolo «Affari sociali», rilevano le iniziative di promozione delle politiche della parità di genere e per l'antidiscriminazione, temi di particolare rilievo nel quadro della pandemia da Covid-19 che ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società e ha acuito le disuguaglianze preesistenti;

nel capitolo «Giustizia e affari interni», sono illustrati i risultati conseguiti in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di estremismo violento. Si sottolinea, in particolare, come l'Italia abbia continuato a mantenere alta l'attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, tema la cui priorità non risulta sempre percepita a livello europeo. La Relazione richiama, infine, il sostegno italiano all'iniziativa legislativa della Commissione europea per rafforzare il mandato di Europol;

con riguardo al settore della protezione civile, il documento ricorda come la pandemia abbia contribuito a modificare in modo sostanziale le attività condotte in ambito europeo e come la proposta di riforma del Meccanismo unionale, volta a rendere questo strumento un meccanismo di gestione delle crisi intersettoriali, presenti alcuni potenziali rischi per il sistema italiano di protezione civile;

in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana, nel corso del 2020, alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico, sottolineando, in particolare, come l'epidemia da Covid-19 abbia reso particolarmente urgente una stringente e chiara programmazione delle future attività, raggiunta attraverso l'approvazione del programma Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023;

viene poi dato conto dei risultati conseguiti nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla strategia *cloud*, alla procedura di rilascio della firma elettronica avanzata, ai servizi di conservazione dei documenti informatici nonché allo sviluppo di specifiche aree progettuali;

infine, tra i risultati conseguiti, la Relazione richiama in particolare l'adozione del regolamento che revisiona il quadro normativo in materia di statistiche sulla migrazione,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Sottocommissione per i pareri**134^a Seduta***Presidenza del Presidente***PARRINI**

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, in considerazione dell'importanza delle materie delegate, la procedura del doppio parere parlamentare, che prevede una seconda trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle commissioni competenti nel caso in cui il Governo non si conformi ai rilievi espressi nei pareri.

La Sottocommissione conviene.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 6, sarebbe opportuno specificare che il Tavolo tecnico del settore florovivaistico è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come sembra desumersi dal contesto;

– all'articolo 7, che interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 giugno 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa, oppure di riformularla in termini di autorizzazione al Ministro alla modifica del decreto, come del resto operato dal comma 2 dello stesso articolo;

– in via generale, occorre sostituire i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «della transizione ecologica».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.17 e 1.18, parere non ostativo, invitando a riformulare le disposizioni utilizzando i termini corrispondenti della lingua italiana;

– sugli emendamenti identici 3.2 e 3.3 parere contrario, poiché la proposta intende trasformare in obbligo una facoltà che il disegno di legge, senza modificare la normativa statale in materia, intende riconoscere alle regioni e alle province autonome;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

274^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 100 emendamenti e 35 ordini del giorno (*pubblicati in allegato*).

Dato l'elevato numero delle proposte di modifica e la necessità di tempo per la predisposizione dei relativi fascicoli, propone di sospendere la seduta per un'ora.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'impossibilità di completare l'esame in sede referente per le ore 16,30, comunica che riferirà in Assemblea sullo stato di avanzamento dei lavori in Commissione, chiedendo di poter disporre dell'intera giornata odierna per proseguire i lavori.

Propone tuttavia di convocare una ulteriore seduta per le ore 18,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PARRINI avverte che è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 18,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2382
(al testo del decreto-legge)**

G/2382/1/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle: ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle

zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

G/2382/2/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti psizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.

G/2382/3/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenziate); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

G/2382/4/1

RIVOLTA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 10, lettera r), con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

G/2382/5/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

G/2382/6/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, a 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premesso che:

l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

G/2382/7/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessso che:

articolo 4, comma 1, lettera *c*) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

G/2382/8/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche, le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un *green pass* attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

G/2382/9/1

CIRIANI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravati economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura.

G/2382/10/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea

certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell' esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l' esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l' acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell' attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l' obbligo della certificazione verde COVID-19 per l' acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

G/2382/11/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

com' è noto, il decreto-legge all' esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l' obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell' accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull' applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per

il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo – potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

G/2382/12/1

MASINI, BARBONI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CRAXI, DE SIANO, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, PAPTHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera e) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente – e quindi prima della inoculazione – contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

G/2382/13/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premessi che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministra-

zione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento – una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva – a quanto consta – in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piat-

taforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa – come detto – «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

G/2382/14/1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

premesso che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a

partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "green pass", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

G/2382/15/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria rado sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass*», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai – 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo

compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a dispone, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

G/2382/16/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

G/2382/17/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende private, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comparto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comparto.

G/2382/18/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-work*

king, di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità smart-working, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

G/2382/19/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano

adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle competenti autorità sanitarie – al ricovero ospedaliero.

G/2382/20/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico pre-

visto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comportamento;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comportamento;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

G/2382/21/1

FREGOLENT

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente decreto-Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

G/2382/22/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G/2382/23/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; – 54 – in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ri-

covero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

G/2382/24/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che san-

civa l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

G/2382/25/1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AIFA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri

di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

G/2382/26/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;
a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite);
a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

G/2382/27/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e – 12 – per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accessori musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base – evidentemente – al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggiormente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

G/2382/28/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scbmifica Building Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO₂ avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO₂;

attraverso la rilevazione della CO₂ e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO₂ sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 – pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO₂ ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualalasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO₂ in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica,

al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

G/2382/29/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltretutto una norma pregiudicante. Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

G/2382/30/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osservi gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

G/2382/31/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

G/2382/32/1

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compa-

tibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

G/2382/33/1

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di al-

cuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposte proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

G/2382/34/1

CASTIELLO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (A.S. 2382),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. *Sostegni-bis*) ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di sopportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

G/2382/35/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge a 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

Art. 1.**1.1**

MALAN, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*
 - b) *sopprimere l'articolo 6.*
-

1.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.***1.0.1**

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Reclutamento del personale sanitario)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei

fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

1.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

1.0.3

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.1-bis.***(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181"».

Art. 2.**2.1**

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

2.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 1.

2.4

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».*

Art. 3.**3.1**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LA MURA

Sopprimere l'articolo.

3.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

3.4

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

3.5

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

3.6

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera a).

3.9

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 9, comma 2» inserire le seguenti: «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».

3.10

PARAGONE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere: «lettera b) e lettera e)».

3.11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o autogrill ubicati lungo le autostrade».

3.12

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.».

3.13

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima».

3.15

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

3.16

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera c).

3.17

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).

3.18

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera d).

3.19

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).

3.20

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera e).

3.21

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).

3.22

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera i).

3.23

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera i).

3.24

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

3.25

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma I acqui-

stati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.26

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

3.27

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

3.28

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».

3.29

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.

3.30

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».

3.31

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).

3.32

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire le parole: «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio».

3.33

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi

digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».

3.34

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» sopprimere il comma 5.

3.35

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.».

Conseguentemente,

all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,";

b) dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere"»;

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.».

3.36

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

3.37

PARAGONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente;

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

3.38

MALAN, CIRIANI, ZAFFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

3.39

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «ai minori di 18 anni».

3.40

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

3.41

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

3.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

3.0.3

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dal-

l'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

Art. 4.

4.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

4.3

LA MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il

rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».

4.5

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e l'accesso» fino alla fine del periodo.

4.6

LA MURA

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

4.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.8

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «02)», sostituire le parole da: «, quest'ultimo» fino al termine del periodo con le seguenti: «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».

4.9

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».

4.10

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccino profilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».

4.11

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.12

PARAGONE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere:

«1-bis. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».

4.13

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1)», inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

4.14

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COVID-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».

4.15

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso «1».

4.16

LA MURA

Al comma 1 sopprimere la lettera f) numero 1).

4.17

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».

4.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

4.-bis.0.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», fino al termine del periodo.

4.-bis.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-ter.***(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

4.-bis.0.3

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-ter.***(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera o), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

Art. 5.**5.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

5.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

5.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i)».

5.5

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».

5.6

LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».

5.7

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza test salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

5.0.1

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)*

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

Art. 6.**6.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-ter. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento gli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-quater. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-quinquies. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi *2-ter* e *2-quater*, nonché da tutti quelli richiesti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

6.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 145, comma 1, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

Art. 7.

7.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l’articolo.

Art. 8.

8.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l’articolo.

Art. 9.**9.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

9.0.1

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

Art. 10.**10.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

10.0.1

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori,

anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Art. 11.**11.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"e-quater). Le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

Art. 12.**12.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.

14.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54 (n. 300)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, introduce lo schema di regolamento, sottoposto al parere della Commissione, concernente le mo-

difiche ai regolamenti – di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 95 e n. 54 del 2010 – recanti, rispettivamente, la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la materia dell'autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria.

La finalità sottesa al provvedimento è quella di aggiornare alcune disposizioni sull'organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) alla luce dell'evoluzione normativa nel frattempo determinatasi – a partire dall'approvazione della legge n. 125 del 2014 di disciplina della cooperazione internazionale per lo sviluppo e del decreto-legge n. 104 del 2019 sul trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione di alcuni Ministeri – e delle esigenze emerse in via di prassi in tali ambiti.

Composto da 5 articoli e da un allegato (la tabella relativa alla dotazione organica del personale dipendente della Farnesina), lo schema di regolamento reca innanzitutto (articolo 1) alcune modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del MAECI, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 2016. L'articolo 1, più in dettaglio, oltre ad adeguare l'articolato del decreto n. 95 alle modifiche organizzative vigenti, riorganizza la struttura del Ministero per renderla – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – «più adatta ad affrontare le nuove sfide per la diplomazia italiana». In particolare, la riorganizzazione prevista tiene conto dell'accresciuto ruolo nelle relazioni internazionali della diplomazia pubblica e culturale, oltre che delle competenze in materia di commercio internazionale attribuite al dicastero della Farnesina a seguito dell'approvazione del già richiamato decreto-legge n. 104 del 2019. La principale innovazione relativa all'organizzazione consiste nella soppressione di un ufficio dirigenziale generale, il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, e nell'istituzione di un diverso ufficio di medesimo livello, denominato Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, al quale vengono conferite competenze fin qui attribuite ad altre strutture (dalla Segreteria Generale alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione, al Servizio Stampa). Con l'istituzione della nuova Direzione generale, preposta a realizzare una regia unica per il comparto della diplomazia pubblica e culturale, si punta – sottolinea ancora la relazione illustrativa – a poter dialogare più efficacemente con la società civile nazionale e internazionale, coinvolgendola nella riflessione sulla politica estera, valorizzando al contempo le sinergie con quella «diplomazia culturale» che costituisce uno dei fattori chiavi del *soft power* del nostro Paese nel mondo. Fra le modifiche introdotte dall'articolo 1 si segnalano quelle disposte rispettivamente dalla lettera *d*) del comma 1 – che incrementa di due unità il numero complessivo di vicedirettori generali rispetto alla previsione vigente –, e quelle della dettata dalla lettera *e*), che prevede che, all'interno della nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, sia istituita una

posizione di Vicedirettore generale incaricato di gestire la comunicazione del Ministro e del Ministero, nella sua accezione più ampia (rapporti con i giornalisti, rapporti con il pubblico, reti sociali, eventi) e a cui è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale.

Di rilievo, continua il relatore, anche la lettera *f*) che recepisce nel testo del DPR n. 95 del 2010 la previsione circa il numero massimo degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, incrementato di dieci unità dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2019. Si segnalano inoltre i numeri 2) e 3) della lettera *s*) che consentono di assegnare anche alla nuova DG diplomazia pubblica il personale dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale, nel numero massimo di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio e di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale. Di interesse, infine, anche le lettere *t*) e *u*) che inseriscono nel regolamento di organizzazione del MAECI la dotazione organica del Ministero, al netto degli impiegati locali a contratto degli uffici all'estero, retti da una normativa speciale e il cui specifico contingente è stabilito da una disposizione di rango primario (art. 152, del DPR n. 18 del 1967). Si tratta di una disposizione ricognitiva, che riunisce in un'unica tabella le dotazioni organiche delle varie categorie di personale del Ministero, contenute in diversi provvedimenti.

A sua volta, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca disposizioni di natura ordinamentale e adeguamenti rispetto alla normativa nel frattempo prodottasi a partire dal 2010, in relazione all'organizzazione delle funzioni amministrative e contabili nelle missioni diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, nelle scuole statali all'estero e, nei casi previsti, nelle delegazioni diplomatiche speciali. Nello specifico, la misura novella alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 che disciplina le norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri. Conformemente alle specifiche previsioni della legge di riferimento (legge n. 401 del 1990), peraltro, la gestione amministrativa e contabile degli istituti italiani di cultura resta invece disciplinata dal regolamento ministeriale vigente, di cui al DM n. 392 del 1995, come da ultimo modificato nel 2015. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento specifica, al riguardo, come la modifica introdotta risulti coerente con una serie di modifiche ordinamentali finalizzate a rendere più flessibile l'attribuzione di funzioni al personale amministrativo all'estero. Inoltre, l'intervento aumenta il grado di partecipazione dei dirigenti e dei dirigenti scolastici delle scuole statali all'estero nella gestione del bilancio degli uffici all'estero. Nello specifico, la lettera *a*) del comma 1 inserisce nel preambolo del DPR n. 54 del 2010 i riferimenti a due disposizioni rilevanti per l'assetto amministrativo contabile delle sedi all'estero. Le successive lettere *b*) e *c*) aggiornano le definizioni del provvedimento, ampliando, in particolare, la nozione di «ufficio all'estero», rilevante per determinare l'ambito di applicazione del DPR 54 del

2010. La lettera *d*) sopprime i riferimenti alla gestione dei fondi della cooperazione allo sviluppo, ora disciplinati dalla legge n. 125 del 2014. La lettera *e*) definisce le responsabilità amministrativo-contabili del titolare dell'ufficio all'estero, del coordinatore del settore amministrativo-contabile, del dirigente preposto a un centro interservizi, dell'agente contabile e del consegnatario.

Il relatore precisa poi come lo schema di regolamento all'esame non contempli alcun incremento di dotazioni organiche e di posti di funzione presso uffici all'estero (eccetto quelli già espressamente previsti in norme primarie già richiamate in relazione all'articolo 1), ma si limiti a definire le modalità di attribuzione dei citati incarichi e regoli in maniera puntuale l'individuazione di sostituti in caso di assenza o impedimento, ipotesi che sovente si presentano a causa della mancanza di qualifiche appropriate dovuta alla generale carenza di personale e alle ridotte dimensioni delle piante organiche di alcuni uffici. È confermata la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 54 del 2010, secondo la quale, in mancanza di dipendenti di ruolo che possano essere preposti al settore amministrativo-contabile, le relative funzioni sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero (incarico che necessariamente è sempre presente nell'organico di qualsiasi sede).

L'articolo 3 dello schema di decreto contiene alcune disposizioni transitorie e finali, in particolare per le modifiche apportate alle strutture generali del dicastero dall'articolo 1. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il testo, le disposizioni sono volte ad assicurare la necessaria continuità delle funzioni nella fase successiva all'entrata in vigore del regolamento in esame in vista della definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

L'articolo 4 dispone talune abrogazioni conseguenti alle misure recate dall'articolo 1, in particolare in materia di procedura di apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità, oltre che per la rideterminazione della dotazione organica della carriera diplomatica.

Da ultimo, l'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del regolamento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'allegato 1 reca la Tabella con la nuova dotazione organica del personale fino al 2023 e che evidenzia un aumento di 86 unità per il personale della carriera diplomatica, destinato a passare dalle 1.149 unità del settembre 2021 alle 1.235 dell'ottobre 2023, riconducibile all'aumento delle unità dei segretari di legazione, che passeranno, nel periodo considerato, dalle 435 alle 521 unità. Nella Tabella resta, viceversa, invariato il numero complessivo delle unità per i dirigenti e per il personale delle diverse aree del dicastero.

Il presidente PETROCELLI apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD*), considerata l'importanza del provvedimento in esame, che, di fatto, attua l'ennesima riforma, non puramente formale, dell'amministrazione del MAECI, reputa opportuno che la Commissione proceda ad un approfondimento sui risvolti e le ricadute che ne possono scaturire, anche mediante l'audizione dello stesso Segretario Generale della Farnesina.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) si associa pienamente alla richiesta formulata dal collega Alfieri, facendo notare che la riorganizzazione in titolo risulta essere di natura sostanziale e, conseguentemente, merita una riflessione aggiuntiva da parte della Commissione, soprattutto alla luce delle innumerevoli difficoltà che sono emerse, anche a causa della pandemia tuttora in corso, in seno alla rete diplomatico-consolare e al sistema delle scuole italiane all'estero, sia in termini di risorse economiche che di personale.

Anche il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'opportunità di procedere all'audizione del rappresentante apicale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, valutato l'estremo rilievo dello schema di decreto all'esame della Commissione.

Il presidente PETROCELLI, assicurando, quindi, i Commissari che si farà carico di trasmettere la richiesta in parola, del tutto condivisibile, al Ministero – peraltro, rappresentato, nella seduta odierna, dal vice ministro Marina Sereni – rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA DESIGNATO IN ISRAELE,
SERGIO BARBANTI*

DIFESA (4^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria**114^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulé e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI (PD), relatrice del provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione in legge, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il decreto-legge in esame, che costituisce uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, e che si compone – a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – di 18 articoli, disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, fra cui specifiche modalità di utilizzo del cosiddetto *Green Pass* e nuovi criteri per l'assegnazione dei colori alle Regioni, e che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021.

Limitatamente alle parti di interesse per la Commissione Difesa, assumono rilievo l'articolo 6 del decreto-legge e le disposizioni, contenute ai numeri 3, 5 e 16, dell'allegato 1.

L'articolo 6 proroga una serie tassativa di disposizioni – elencate nell'allegato 1 – correlate al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica. Le disposizioni di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 3, 5 e 16 dell'allegato 1. In particolare, il numero 3 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. Il numero 5 proroga, invece, le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Infine, il numero 16 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Si tratta di disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e che erano state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52 del 2021 fino al 31 luglio scorso.

Anche se non di pertinenza della Commissione, segnala altresì il numero 8 dell'allegato 1 che proroga, a sua volta e sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incarico ricoperto dal 1 marzo 2021 dal Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

Richiama inoltre il contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria e che riguardano – fra gli altri – anche i procedimenti relativi alla magistratura militare.

Da ultimo richiama, a puro titolo conoscitivo, anche l'articolo 10 del decreto-legge che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

In conclusione, formula l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIV, n. 4) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata all'esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, presentato ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il codice infatti prevede che il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento la pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, accompagnata dal piano di impiego pluriennale, dal quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, dall'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso e anche, sotto forma di bilancio consolidato, dal quadro di tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Da un punto di vista generale – come sottolineato nell'introduzione curata dal Ministro Guerini – il documento sottolinea innanzitutto l'insostituibile supporto che la Difesa sta assicurando al Paese in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, garantendo in particolare, grazie alle capacità di cui lo Strumento militare dispone, alti livelli di prontezza e di reattività, nonché l'utilizzo di strumenti all'avanguardia.

Gli indirizzi di politica militare promossi dal Ministro – come evidenziato nell'introduzione – sono volti ad assicurare al Paese un riposizionamento attivo nello scenario internazionale, a partire dall'appartenenza alla NATO e all'Unione europea, e condizioni di sicurezza all'area strategica del «Mediterraneo Allargato» e all'Europa stessa.

Fra gli indirizzi viene inoltre indicato il rilancio complessivo dell'industria nazionale della Difesa, mediante l'ammodernamento dello Strumento militare, anche nei settori dell'aerospazio e della sicurezza. A questo fine si prevede l'utilizzo delle risorse del «Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di Difesa nazionale», di cui alla Legge di Bilancio 2021, nonché il rafforzamento della collaborazione tra la Difesa, l'industria nazionale e le Università. L'intento sotteso al processo di ammodernamento in atto è di garantire qualità della spesa, certezza delle risorse, capacità di realizzare i programmi e un trend di crescita graduale degli investimenti.

Proprio con riferimento al tema dell'industria nazionale della difesa, segnala che il Ministro Guerini ha di recente emanato una specifica Direttiva per la politica industriale della difesa, che ha come obiettivo primario garantire l'efficacia dello Strumento militare al fine di soddisfare le esigenze operative delle Forze Armate, dando impulso, al tempo stesso, al consolidamento del vantaggio tecnologico e della competitività dell'industria nazionale. La Direttiva intende promuovere una mirata politica industriale della Difesa che, attraverso l'azione sinergica tra tutte le componenti del Paese, punti ad innovare l'interazione tra la Difesa e l'industria, costruendo un «Sistema Difesa» adeguato agli obiettivi di crescita tecnologica e di competitività dell'industria nazionale, nonché alla dimensione internazionale e alle crescenti implicazioni geostrategiche ed economiche della tecnologia nel settore. Come ha sottolineato lo stesso Ministro nell'introduzione alla Direttiva, la dimensione industriale è un infatti aspetto determinante anche nel processo di integrazione della Difesa Europea e assume rilevanza geopolitica, fungendo, anche negli accordi «governo-governo», da fattore catalizzante della cooperazione con altri Paesi e del rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia.

Il documento programmatico pluriennale è composto da un'introduzione (che, come già anticipato, è a firma del ministro della Difesa), da tre parti e da sette allegati (che riguardano, tra l'altro, le schede delle missioni internazionali che vedono la partecipazione italiana, i dati sul personale, ecc.).

La prima parte del documento delinea il quadro strategico e politico e militare in cui le Forze armate si trovano ad operare. Il testo evidenzia innanzitutto i mutamenti in atto nello scenario di riferimento, e in particolare nell'area del cosiddetto «Mediterraneo allargato». La presenza di milizie straniere in Libia, la fragilità istituzionale in Libano, la tensione nella regione del Golfo, il progressivo riarmo di molti Stati, i contenziosi marittimi, le contese per l'accesso alle rotte commerciali e per il controllo delle risorse energetiche, rappresentano alcune delle criticità – a cui da ultimo si è aggiunta la crisi pandemica – che incombono sull'area mediterranea. Il contesto generale è dominato oltretutto dal progressivo affermarsi di spinte nazionalistiche e da una certa inefficacia delle risposte fornite dagli strumenti del multilateralismo.

Tra le sfide più impegnative viene annoverata la minaccia cibernetica, che ha ormai assunto un grande rilievo geopolitico e geostrategico, stanti le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche. Il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante per soggetti di varia natura, intenzionati a compiere azioni asimmetriche, ibride o criminali, nonché un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. A tale scopo, viene rimarcato come l'Italia abbia sviluppato, all'interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, un'adeguata architettura nazionale di sicurezza cibernetica, arricchita recentemente da specifici provvedimenti relativi all'Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale e al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Un ampio paragrafo viene dedicato alla cooperazione per la sicurezza internazionale e, in particolare, al contributo offerto dal nostro Paese, che si sostanzia nell'impiego di oltre 16.000 militari delle Forze armate, in 43 operazioni sparse nel mondo. L'Italia continua a risultare tra i principali contributori alle missioni NATO/UE, nonché il primo contributore, tra i Paesi occidentali, alle missioni delle Nazioni Unite e il settimo finanziatore su scala mondiale. Con riferimento alla NATO, viene ribadito che la Difesa italiana continuerà ad assicurare il proprio supporto alle iniziative dell'Alleanza, coerentemente con il ruolo, gli interessi e l'ambizione del nostro Paese, mentre, nel contesto dell'Unione Europea, essa continuerà a promuovere attivamente una crescente integrazione di risorse e capacità tra Paesi membri, al fine di dotare l'Unione stessa di reali e concreti strumenti per esercitare un ruolo più ambizioso e rilevante nel campo della Difesa e Sicurezza.

Con riguardo all'evoluzione degli impegni operativi, si sottolinea il rilievo dell'Alleanza Atlantica, elemento centrale della politica di difesa e sicurezza nazionale.

Sempre con riferimento agli impegni operativi, il documento annovera anche le attività della Difesa nazionale sul versante interno: l'Operazione «Strade Sicure», che risponde a esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, ed è stata incrementata in seguito all'epidemia COVID-19, arrivando ad impiegare sino a 7.803 unità; l'Operazione «Mare Sicuro», avviata nel 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica e che svolge compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia; la Vigilanza Pesca (Vi.Pe.), esercitata dalla Marina militare per assicurare il libero esercizio dell'attività di pesca dai pescherecci nazionali, in acque internazionali; la difesa dello spazio aereo nazionale, assicurata dall'Aeronautica militare ed inserita nel sistema integrato di difesa aerea e missilistica dello spazio aereo della NATO.

Un ampio paragrafo illustrativo è inoltre dedicato agli aspetti operativi e finanziari delle attività della Difesa e delle Forze Armate, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e delle Autorità civili (Prefetture, Forze dell'ordine, Dipartimento della Protezione Civile), nell'ambito delle risposte all'emergenza da COVID-19.

La seconda parte del documento si sofferma sullo sviluppo dello Strumento militare, analizzando i principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, le esigenze operative delle singole componenti, e le connesse future linee di sviluppo capacitivo.

In questa sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa.

Con riferimento agli indirizzi strategici, il principale obiettivo della Difesa è quello di dotarsi di uno Strumento militare integrato, bilanciato in termini quantitativi, qualitativi e capacitivi, sostenibile e in grado di tutelare gli interessi vitali e strategici del Paese e di rispettare gli impegni internazionali. Le Forze Armate italiane saranno impiegate nell'ambito di quattro missioni loro assegnate: difesa dello Stato, difesa degli spazi

euro-atlantici ed euro-mediterranei, contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali e infine al concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni e per lo svolgimento di compiti specifici.

Lo Strumento militare nazionale dovrà essere in grado di soddisfare gli impegni assunti in ambito NATO, dotandosi di capacità funzionali al contributo nazionale all'Alleanza. Definite le priorità e gli obiettivi dello sviluppo capacitivo, la programmazione pluriennale dovrà garantire certezza realizzativa e compatibilità finanziaria, privilegiando una visione interforze e assicurando investimenti urgenti e prioritari nei settori delle tecnologie di alta valenza strategica, dei nuovi domini *cyber* e spazio, nell'ammmodernamento tecnologico, nella digitalizzazione e nelle tecnologie emergenti e disruptive (intelligenza artificiale, robotica, *big data*, ecc.).

Relativamente alle esigenze operative, il documento rimarca come le risultanze di tale processo siano dirette allo sviluppo capacitivo dello Strumento Militare in senso interforze, integrando tutti i 5 domini operativi.

Il documento pone in rilievo le esigenze operative per ciascun dominio.

In quello cibernetico, in particolare, dovrà essere rafforzata la protezione, l'efficienza e la resilienza delle reti e dei sistemi informativi, nonché l'implementazione delle «Misure Minime di Sicurezza» e l'introduzione della «*security-by-design*» quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo di nuove applicazioni e sistemi interforze.

Nel dominio spaziale, la Difesa si propone di conseguire un'adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.

La componente terrestre, a sua volta, dovrà continuare a garantire il fondamentale presidio del territorio nazionale, incluso il supporto delle forze di polizia e della Protezione Civile in occasione di eventi straordinari e pubbliche calamità, e la difesa del territorio e degli interessi nazionali.

La componente marittima dovrà continuare ad assicurare la difesa a la sicurezza degli spazi marittimi di interesse nazionale, attraverso la presenza e sorveglianza, la protezione delle linee di comunicazione marittime, la tutela delle risorse e delle attività economiche e la polizia dell'alto mare.

A sua volta la componente aerospaziale dovrà continuare ad assicurare la sorveglianza e la difesa del cielo e dal cielo, nello spazio aereo nazionale, contribuendo altresì a quella euro-atlantica, nonché a garantire la proiezione di forza dall'aria, con possibilità di operare nel più ampio spettro di conflittualità, in dispositivi interforze e/o internazionali, assicurando – tra l'altro – capacità di comando e controllo, rapida rischierabilità e trasporto strategico per la Difesa, superiorità aerea, sostegno abilitante alle forze di superficie, sorveglianza e raccolta informativa nelle aree di interesse nazionale, protezione delle Forze dalla minaccia aerea e missilistica.

Da ultimo, il documento prevede che la componente di Polizia militare, identificabile con l'Arma dei Carabinieri, dovrà continuare a esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine militare in Italia e nelle missioni internazionali e concorrere alla difesa del territorio nazionale.

Le esigenze operative delle Forze armate vengono quindi suddivise in una serie di capacità operative fondamentali (comando, controllo e consultazione, capacità informativa, protezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali vengono disposte delle linee di sviluppo capacitivo.

Un paragrafo conclusivo del capitolo è dedicato al «nuovo paradigma dello sviluppo capacitivo dello Strumento», in un contesto segnato da grandi sfide e nel quale alcuni competitor internazionali hanno posto in essere iniziative molto assertive. Per il nostro Paese, sottolinea il documento, il nuovo contesto operativo impone un urgente aggiornamento delle logiche classiche della presenza, dell'autorevolezza e della rilevanza, puntando altresì al consolidamento, all'aggiornamento e allo sviluppo di un modello di Forze Armate integrate, in grado di gestire crisi dai tratti sempre più asimmetrici, e attribuendo un ruolo di indilazionabile centralità all'innovazione e alla digitalizzazione.

Sempre nella seconda parte viene poi dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa.

Nello specifico, il documento elenca 85 programmi di previsto avvio nel triennio 2021-2023 e presenta un aggiornamento del quadro relativo ai 115 programmi già operanti.

Tra quelli in avvio, 7 programmi sono considerati strategici per la Difesa, in quanto caratterizzati da elevate possibilità di cooperazione internazionale, alta valenza tecnologica e forte impronta dal punto di vista capacitivo e industriale. Tutti, in ogni caso, saranno finanziati con risorse del Fondo relativo ai Programmi di Investimento Pluriennale per le esigenze di Difesa Nazionale, già richiamato, la cui dotazione è complessivamente pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035.

In questa sede ci si limita a richiamare alcuni programmi rilevanti dal punto di vista strategico.

Il programma di FCAS/TEMPEST, in corso di sviluppo con la Gran Bretagna e la Svezia, è finalizzato alla progettazione, sviluppo e acquisizione di un aereo «*combat air system*» di 6^a generazione. Viene indicato uno stanziamento di 2 miliardi di euro fino al 2035, di cui sessanta milioni di euro stanziati nel triennio 2021-2023. Il programma, definito nel documento di «eccezionale ambizione», è destinato ad avere risvolti non solo nell'ambito tecnologico militare, ma anche per la crescita sistemica delle più diversificate filiere produttive operanti nel settore della digitalizzazione. Oltre a consentire la conservazione del «dominio nel combattimento aereo», la partecipazione italiana al programma consentirà anche di gestire la transizione digitale in forma compiuta ed armonica con vantaggi uniformemente distribuiti al Paese, alle sue industrie ed imprese, a ciascuna componente dello strumento militare.

Per l'acquisizione di capacità per la condivisione dati basata sul concetto di *Cloud* della Difesa, si prevede un programma pluriennale articolato su più interventi legati alla realizzazione di un ambiente informativo classificato *joint*, sicuro ed interoperabile. Per il programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per complessivi 90,7 milioni di euro, distribuiti in 15 anni (di cui 4,7 milioni nel 2021, 5 nel 2022 e 1 nel 2023 e 9 nel periodo 2024-2026).

Per il programma a carattere interforze (Esercito e Marina militare) finalizzato allo sviluppo ed acquisizione di un nuovo Veicolo Blindato Anfibio (VBA), è previsto un finanziamento sul bilancio della Difesa, per la sola componente marittima, per 120 milioni di euro fino al 2026. Viene inoltre precisato come il fabbisogno complessivo stimato per tale programma ammonti a 1,33 miliardi di euro, con risorse che dovranno essere finanziate da successive leggi di Bilancio.

Il programma per l'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica, nella più ampia cornice del sistema NATO di Difesa Aerea e Missilistica integrata, prevede l'introduzione della tecnologia «*New Generation*» nei sistemi in inventario, l'adeguamento del parco missili *Aster*, il completamento della 6^a batteria SAMP/T in carico all'Esercito e l'acquisizione della dotazione di 5 batterie SAMP/T a protezione degli assetti dell'Aeronautica Militare. Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 3,05 miliardi, di cui risulta finanziata una tranche per un totale di 2,37 miliardi di euro distribuiti in 15 anni.

Per il programma per l'acquisizione di radar per sistemi di difesa aerea (FSAS/PAAMS), volto in particolare all'acquisizione di radar per la sorveglianza e l'ingaggio, quali sensori organici alle batterie contraeree (SAMP/T) dell'Esercito Italiano e alle unità navali della Marina Militare dotate dei sistemi di difesa aerea FSAF/PAAMS con capacità incrementate grazie all'introduzione dei missili B1-NT attualmente in fase di sviluppo, il documento stima un fabbisogno complessivo pari a 840 milioni di euro.

Il programma finalizzato al rinnovamento delle unità navali della linea Cacciatorpediniere tramite l'acquisizione di due nuove unità, è volto a garantire di preservare la capacità anti-aerea imbarcata, incrementandola in chiave di difesa dalla minaccia dei missili balistici. Per tale programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per 1,49 miliardi, finalizzato allo svolgimento degli studi preliminari di *de-risking* e all'avvio della fase acquisitiva (rispetto a un fabbisogno complessivo stimato in 2,7 miliardi).

Per la partecipazione dell'Italia ad un programma di sviluppo e acquisizione di un nuovo Sistema di combattimento per la Fanteria, attraverso l'acquisizione di un «sistema di sistemi» (famiglia di piattaforme) per la fanteria pesante, incentrato su una piattaforma *combat* e una serie di piattaforme di supporto, la scheda prospetta un profilo programmatico di stanziamenti totali per 2,14 miliardi di euro distribuiti in 14 anni, che rappresentano una tranche rispetto al fabbisogno complessivo attualmente in corso di definizione.

La terza parte del documento è dedicata all'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa. La dotazione complessiva del comparto per il 2021 ammonta a 24.583,2 milioni di euro, pari all'1,41 per cento del PIL. Le assegnazioni per il 2022 e per il 2023, invece, ammontano rispettivamente a 25.164,7 e a 23.493 milioni di euro e, riferite ai corrispondenti valori di PIL previsionale, denotano un rapporto pari a 1,37 per cento nel 2022 e 1,23 per cento nel 2023.

Come negli anni scorsi, inoltre, il documento reca la comparazione (nell'arco temporale compreso tra il 2008 e il 2021), tra il bilancio della Difesa, formalmente inteso, e il «Bilancio Integrato», comprendente anche le risorse esterne al Dicastero, attestate nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (settore investimento), e del MEF (partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali). L'andamento dei fondi della Difesa, in termini di risorse iscritte a bilancio ordinario, stanziamenti di missioni internazionali e finanziamenti del MiSE, ha registrato nell'ultimo decennio un andamento altalenante, ma comunque in crescita, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 28.287,3 milioni di euro del 2021.

Un'ulteriore tabella pone altresì in rilievo come le spese finali del Ministero della difesa autorizzate per il 2021 dall'ultima legge di bilancio, pari a 24.583,2 milioni di euro, rappresentino, in termini di competenza, circa il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene all'articolazione del bilancio per funzioni, nel 2021 la spesa totale risulta in aumento e così ripartita: alla «funzione difesa» viene attribuita una dotazione di 16.809 milioni di euro (in aumento rispetto ai 15.323,4 milioni del 2020), alla «funzione sicurezza del territorio» sono assegnati 7.209,4 milioni (rispetto ai 7.054,9 milioni del 2020), e alle «funzioni esterne» sono attribuiti 156,1 milioni (in calo, rispetto ai 161,7 milioni del 2020). Ulteriori 408,7 milioni di euro (in aumento rispetto ai 401,8 milioni dello scorso anno) sono poi assegnati per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.

Particolare rilevanza assume la cosiddetta «funzione difesa», che comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero. Tale spesa è tradizionalmente suddivisa nelle voci relative al personale, all'esercizio e all'investimento.

Le risorse globali assegnate alla Funzione difesa, come già rilevato, ammontano a 16.809 milioni di euro (rispetto ai 15.323,4 milioni di euro dello scorso anno), suddivise in: *a*) 10.488,4 milioni di euro per il personale (che rappresentano il 62,4 per cento del totale, in lieve aumento rispetto al 2020); *b*) 2.284 milioni di euro per l'esercizio (rispetto ai 2.146,8 del 2020) (che rappresentano il 13,6 per cento del totale, con un incremento del 6,4 per cento rispetto al 2020); *c*) 4.036,6 milioni di euro per l'investimento (che rappresentano il 24,1 per cento del totale e che registra un rilevante incremento, del 43,6 per cento, rispetto al 2020).

Un paragrafo specifico, dedicato al personale della Difesa, offre una sintesi ricognitiva dei provvedimenti normativi che, nel corso degli anni, sono stati adottati per attuare una riduzione delle dotazioni organiche, e avviare il passaggio da un modello di Forze Armate basato sulla coscrizione obbligatoria e che – all’inizio degli anni 2000 – annoverava circa 300.000 unità complessive di personale, ad un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità (ai sensi delle leggi n. 135 e n. 244 del 2012) da realizzarsi entro il 2024. Il paragrafo rimarca come questo processo determinerà, nei prossimi anni, una riduzione effettiva delle consistenze del personale, che passeranno da 167.252 unità nel 2020 a 167.057 nel 2021 e, ancora, da 166.484 nel 2022 a 165.529 nel 2023. Peraltro viene specificato come sia in corso di valutazione un processo di riforma del modello di Difesa, a partire da principi che puntano – tra gli altri – ad incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all’interno delle Forze armate per il mantenimento in efficienza della componente operativa. In tale ottica il documento sottolinea come questo percorso di valutazione potrebbe portare a riconsiderare l’obiettivo organico delle 150.000 unità di personale o a valutare l’ipotesi di un differimento temporale del conseguimento di tale obiettivo.

Un ultimo cenno di dettaglio meritano i dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall’Alleanza.

Al riguardo, è bene sottolineare che gli Stati membri dell’Alleanza hanno sottoscritto l’impegno formale a tendere, entro il 2024, al 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL nazionale e al 20 per cento delle spese per l’investimento rispetto a quelle della difesa. Sotto tale aspetto, l’Italia ha presentato un rapporto che fa stato di un tendenziale andamento crescente, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, del rapporto spese per la Difesa/PIL e che, a fronte di un 1,18 per cento nel 2019, registra un incremento all’1,39 per cento nel 2020 e prevede di attestarsi, in termini percentuali, all’1,41 per cento nel 2021, all’1,39 per cento nel 2022 e all’1,34 per cento nel 2023.

Per quanto riguarda i dati relativi alle spese militari destinate agli investimenti, le cifre nazionali risultano coerenti con le linee guida NATO del 20 per cento, attestandosi su una percentuale pari al 28,90 per cento per il 2021, con previsione di arrivare al 32,78 per cento per il 2022 e al 32,76 per cento per il 2023.

La PRESIDENTE, con riferimento alla questione segnalata dal relatore relativa alla difficoltà del raggiungimento entro i tempi stabiliti di un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità, ricorda come analoghe criticità fossero state sollevate anche nel corso di alcune recenti missioni della Commissione, in particolare in relazione al personale destinato agli equipaggi delle imbarcazioni militari che risulterebbe troppo esiguo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, sul punto sollevato da ultimo anche dalla Presidente, evidenzia a sua volta come in effetti stiano emergendo delle criticità in ordine alla piena attuazione della legge n. 244 del 2012.

La PRESIDENTE, vista l'importanza del Documento programmatico pluriennale per la Difesa, propone l'organizzazione di un mirato ciclo di audizioni, a partire dal Ministro della difesa, il quale potrebbe essere chiamato a riferire anche in merito alla Direttiva per la politica industriale della difesa, richiamata dal collega Candura nella sua relazione. Chiede dunque ai colleghi di far pervenire agli uffici delle proposte di persone da audire in questo ambito.

La Commissione conviene.

Il senatore CAUSIN (*Misto*), stante l'opportunità di procedere verso una rivisitazione delle modalità di partecipazione delle nostre Forze armate alle missioni internazionali, a suo giudizio ineludibile come dimostra l'epilogo infelice dell'impegno in Afghanistan, propone il coinvolgimento anche della Commissione esteri in questo percorso di approfondimento conoscitivo, anche al fine di individuare lo scenario d'insieme dei futuri impegni del nostro Paese.

La PRESIDENTE, nel ricordare come la Commissione, unitamente alla Commissione esteri del Senato, abbia di recente avviato un apposito Affare assegnato volto all'approfondimento della partecipazione italiana in Afghanistan, sottolinea altresì come il Documento programmatico pluriennale per la Difesa rappresenti uno strumento di programmazione di assoluta e pressoché esclusiva pertinenza della difesa. Ricorda peraltro come lo stesso Ministro Guerini, nel riferirsi all'epilogo dell'esperienza in Afghanistan, abbia parlato di una sconfitta politica, più che di un rovescio militare. Ravvisa peraltro la possibilità che questioni di questo tipo possano essere sollevate in sede di interlocuzione con le singole personalità audite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La presidente PINOTTI informa che la scorsa settimana in Commissione bilancio è proseguito l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. La senatrice Gallicchio, relatrice del provvedimento, ha illustrato i contenuti delle proposte emendative, rispetto alle quali non sono emersi problemi di carattere finanziario. Solo in relazione all'emendamento 16.100 (del relatore) e al sub-emendamento 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è emersa l'opportunità di un approfondimento conoscitivo. La Commissione bilancio resta dunque in attesa di riscontri da parte del Ministero dell'economia sui punti sollevati.

La Commissione prende atto.

Il relatore VATTUONE (PD), nel confermare quanto appena ricordato dalla Presidente, esprime l'auspicio che l'approfondimento in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere concluso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR)* (n. 299)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI, con riferimento ai programmi pluriennali in corso di esame da parte della Commissione, esprime l'auspicio che su di essi possa prevalere uno spirito unitario in seno alla Commissione. Ricapitola quindi la procedura per l'approvazione, precisando che, con esclusione dei programmi che si riferiscono esclusivamente al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti, entro il termine di 40 giorni. Se le Commissioni esprimono un parere contrario o formulano condizioni che il Governo non intende recepire, il Governo trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie argomentazioni per motivare le proprie scelte.

Le Commissioni hanno quindi trenta giorni per esprimersi. Possono approvare il provvedimento oppure possono esprimere un parere contrario, che in questo caso deve essere a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale. In questo caso, ovviamente, il programma non può essere adottato. Precisa poi che, oltre che alla Commissione difesa, gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, per i profili finanziari. Ricorda infine che per i provvedimenti in esame nella seduta odierna, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio scade il 7 ottobre, mentre il termine per la Commissione difesa è fissato al 17 ottobre.

Il relatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere, entro la data testé ricordata dalla Presidente, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma per lo sviluppo di un velivolo a pilotaggio remoto di classe media, con capacità ISTAR (il cosiddetto EUROMALE).

Il programma prevede che l'Aeronautica acquisisca 5 sistemi, a partire dal 2028. Ciascun sistema è composto da 3 velivoli e da 2 stazioni di controllo a terra. Il programma sarà avviato già nel corso del 2021 e copre le attività di sviluppo, produzione e supporto logistico per i primi 5 anni di utilizzo. La conclusione del programma è prevista nel 2035.

Il programma nasce nell'ambito di un'importante collaborazione internazionale e rappresenta una tra le principali iniziative di partenariato industriale europeo, in questo caso con Francia e Germania. Ha quindi anche un significato di particolare rilievo in termini politici. L'impresa ha però anche tutte le caratteristiche per garantire ottime prospettive di *export*, in particolare nell'ambito del perimetro dell'Unione europea.

La scheda tecnica sottolinea che le capacità sviluppate dal drone possono essere impiegate non solo in ambito difesa, ma anche per contrastare le minacce alla sicurezza nazionale, in particolare attraverso il supporto all'*intelligence*, il monitoraggio e contrasto dei fenomeni migratori, il monitoraggio del territorio nazionale e la prevenzione di calamità naturali. Per garantire questo ampio spettro di attività, il sistema è stato concepito in modo da garantire una completa integrazione con il contesto degli spazi aerei civili, rispettando requisiti e prescrizioni previste per operarvi.

La scheda tecnica precisa altresì che il programma risulta in armonia con gli indirizzi politici e strategici nazionali, volti al potenziamento del settore *Joint*, nonché con gli obiettivi NATO, tesi ad implementare tali capacità in termini qualitativi, quantitativi e di prontezza.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa evidenzia come siano prevalentemente quelli delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici e delle telecomunicazioni ad elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca. Le presumibili aree interessate sono le regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia e Lazio. Per quanto riguarda l'indotto, la relazione

ipotizza il coinvolgimento di aziende che operano nei settori degli apparati avionici, delle telecomunicazioni (trasmettitori, ricevitori, antenne) e dell'elettronica (circuiteria, processori).

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 1 miliardo e 900 milioni di euro, nel periodo dal 2021 al 2035. La scheda tecnica sottolinea anche che le incertezze sui tempi della finalizzazione del contratto (che sono legati alla conclusione dei corrispondenti accordi internazionali) determinano la necessità di assicurare fin dall'inizio la quota di contributo prevista per l'Italia. La programmazione finanziaria della Difesa assicurerà l'intero supporto della linea di spesa che, pertanto, graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, si prevede che il finanziamento del programma sia assicurato per mezzo delle risorse recate dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 570,62 milioni di euro), dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 56,10 milioni di euro) e dai capitoli a «fabbisogno» (per complessivi 1.246 milioni di euro). Aggiungendo a queste cifre l'integrazione della disponibilità di 30,1 milioni di provenienza dall'esercizio finanziario 2020, si arriva all'ordine complessivo indicato nel documento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter, LUH*) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, è chiamata a formulare, entro il prossimo 17 ottobre, un parere preventivo sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l'acquisto di 11 elicotteri della classe medio leggera, da destinare all'Arma dei carabinieri.

Con questo programma si intende rinnovare la componente elicotteristica cosiddetta «multiruolo» dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando, la progressiva sostituzione delle linee ereditate dalle passate acquisizioni, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90. Le piattaforme esistenti sono infatti caratterizzate da un crescente livello di obsolescenza e gli equipaggiamenti di bordo non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione.

I nuovi mezzi assicureranno 10.000 ore volo, ovvero una «vita tecnica» non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. La scheda reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire comunicazioni radio bilaterali e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari operativi.

Le nuove piattaforme dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione in ambito Forze armate e in ambito interforze/NATO, nonché rispondere agli standard di riferimento del progetto «Forza NEC».

Lo Stato Maggiore della Difesa pone in evidenza la forte connotazione *dual use* degli assetti, che potranno essere impiegati anche per funzioni come il trasporto aereo e il soccorso di feriti e malati; la sorveglianza, ricerca, ricognizione e antincendio boschivo e il soccorso e assistenza in occasione delle calamità naturali, nonché per il volo notturno con ausilio di visori NVG e IR.

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 246 milioni di euro, lungo un arco temporale dal 2021 al 2034, di cui 25 milioni già autorizzati dal DM n. 38 del 2019. Viene peraltro rimarcato come la spesa conclusiva – per 221 milioni di euro – graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del ministero della Difesa per 5 milioni su risorse disponibili sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, per 94 milioni sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020 e per 122 milioni su capitoli «a fabbisogno» del Bilancio della Difesa.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2021-2023 – illustrato nella seduta odierna dal collega Candura – il finanziamento del programma in esame è previsto sulle risorse a valere sul Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale del bilancio della Difesa, per un totale di 122 milioni di euro.

Nell'ulteriore sezione del DPP sui programmi operanti si dà conto del fatto che «sfruttando le risorse a bilancio ordinario è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH, da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale. Il programma ha quindi ricevuto un'integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di Bilancio 2021 e anche dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio per il 2020 che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa».

La scheda del Governo sottolinea anche che l'industria nazionale, *leader* a livello mondiale nel settore elicotteristico, dispone di soluzioni competitive in ambito internazionale, suscettibili di incrementare le quote di *export* del comparto industriale del settore.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa indica prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo. I siti produttivi, potenzialmente interessati dal programma, sono situati su tutto il

territorio nazionale con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Si prevede, a supporto del programma, il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari). Segnala infine che il programma ha visto coinvolte diverse università, tra cui i politecnici di Milano e di Torino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (n. 571)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente PINOTTI (*PD*), in qualità di relatrice, ricorda come sulla materia oggetto del presente Affare assegnato la Commissione abbia già svolto un corposo ciclo di audizioni, procedendo ad audire: Stefano Sannino, Segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna; Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo; Marta Dassù, direttrice dell'*Aspen Institute*; il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; il generale Fortunato Di Marzio, Direttore del III Reparto del Segretariato generale della Difesa; il professor Antonio Varsori; Marco Peronaci, Rappresentante italiano nel Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea.

Ricorda altresì come la vicenda dell'Afghanistan dimostri ancora una volta la necessità di una capacità autonoma, anche militare, dell'Unione europea, che ormai rappresenta un obiettivo condiviso, in Italia, da tutte le forze politiche, come indicato in tante occasioni pubbliche.

Si tratta di tradurre questo consenso in uno specifico atto parlamentare di indirizzo, che rappresenti un segnale forte da parte del Parlamento in questa direzione. Preannuncia quindi l'intenzione di inviare ai membri della Commissione uno schema di risoluzione, anche per raccogliere suggerimenti e proposte di integrazione, con l'obiettivo di approvarla in tempi brevi, e poi magari trasmetterla alla Presidenza del Senato per la discussione in Aula.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria**443^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe escluso che

non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa.

In merito all'articolo 5, comma 4-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale anti-influenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A, numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.

Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde ai quesiti formulati dal relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo appena approvato per la Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore PRESUTTO (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali viene espresso parere contrario

Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), alle controversie in materia di proprietà industriale.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si

siano concluse positivamente. Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *i*), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera *l*) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera *c-quinquies*). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*).

Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere *c-octies*) e *c-undecies*)), occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e 2.82.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera *c-sexies-ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*)) abroga il comma *1-quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico

degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo 2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera *l-sexies*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente asse-

gnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a 11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2 (testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo; 12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato «Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», si chiedono elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere l), u), v) e z). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con partico-

lare riferimento alle novelle apportate dalle lettere *a*), *e*) ed *h*). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone, minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79 (testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul 2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2),

2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21 (testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta 5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6 (testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica

del Dicastero della giustizia, mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore al riguardo.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 12.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11 (testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2).».

Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro adempimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma 23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma 24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le corrispondenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico (200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio. Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del

2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24 dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che, in base all'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato; all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario, soprat-

tutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 241.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanziava un contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari) per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI EUROSTAT E ISTAT, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1945, 1531, 1619, 2014 E 2250 (CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FISCALI)

Plenaria

269^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Documento XXVII, n. 25, «Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi» (n. 935)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) introduce la Relazione in esame, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze e trasmessa alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, come previsto – anche su sollecitazione del proprio Gruppo politico – dall'articolo 4, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021 ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione. La Commissione ha deciso di esaminarla quale affare assegnato, con l'intenzione di approvare un atto di indirizzo al Governo ai fini di orientarne la successiva attività.

Il servizio nazionale della riscossione è stato affidato fino al 2006 a società private che operavano in concessione, alle quali è subentrata nel 2006 Equitalia SpA, società partecipata da Agenzia delle entrate e da INPS. Dal 1° luglio 2017, per effetto del decreto-legge n. 193 del 2016, e in accoglimento delle indicazioni dell'OCSE e del FMI, le società del Gruppo Equitalia (a esclusione della società Equitalia Giustizia, ceduta al Ministero dell'economia e delle finanze) sono state sciolte ed è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF, che ha assunto la qualifica di «Agente della riscossione».

I risultati della riscossione sono passati da una media di circa 3 miliardi di euro all'anno nel periodo 2000-2005, a una media annuale di circa 7,5 miliardi di euro nel periodo Equitalia (2006-2016), fino ad arrivare, anche grazie all'apporto degli istituti di definizione agevolata (cosiddetta «rottamazione» dei carichi affidati alla riscossione, nelle sue tre diverse edizioni rispettivamente previste dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dal decreto-legge n. 118 del 2019, nonché l'istituto del cosiddetto «Saldo e stralcio» introdotto dalla legge n. 145 del 2018), ai 10,9 miliardi di euro del periodo successivo alla costituzione di Agenzia delle entrate – Riscossione. Di tali importi, in media circa il 12% si riferisce a crediti affidati dagli enti creditori all'Agente della Riscossione nello stesso anno e circa il 23% nell'anno precedente a quello della riscossione.

Nel quadro internazionale, la principale anomalia del sistema di riscossione italiano è rappresentata dall'elevato livello dei carichi residui (cosiddetto «magazzino ruoli») affidati dagli enti creditori all'Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero coattivo. Al 31 dicembre 2020, il valore del carico contabile residuo affidato dal 1° gennaio 2000 ammonta a circa 999 miliardi di euro. Di tale somma, 401,1 miliardi di

euro, pari a circa il 40 per cento del totale, risultano difficilmente recuperabili per le condizioni soggettive del contribuente; 445 miliardi di euro, pari a circa il 45 per cento del totale, sono riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale dell'attuale loro debito; per ulteriori 52,6 miliardi di euro (5 per cento del totale residuo), l'attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria o, ancora, perché gli importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in corso («Rottamazione-ter» e «Saldo e Stralcio» dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica).

Il magazzino residuo è composto da circa 225 milioni di singoli crediti ancora da riscuotere contenuti in circa 137 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. Con riguardo alla fascia di importo, i crediti di importo superiore a 100.000 euro (lo 0,4 per cento dei 225 milioni totali), corrispondono a 635 miliardi di euro (pari al 64 per cento dei 999 miliardi complessivi). Complessivamente, i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono oltre 18 milioni, di cui circa 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni o altro) e circa 15 milioni sono persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (tra i quali artigiani e liberi professionisti).

Con riguardo all'ente impositore che ha affidato il credito all'Agente della riscossione, il 79 per cento del carico residuo da riscuotere, pari a circa 788 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati da Agenzia delle entrate; l'11 per cento è costituito da crediti affidati da INPS, per un controvalore di 113 miliardi di euro; il restante 10 per cento, pari a circa 98 miliardi di euro, è relativo a crediti di altri enti erariali (5 per cento), INAIL (1 per cento), Comuni (2 per cento) e altri enti non erariali, quali, ad esempio, Camere di commercio, Regioni, Consorzi, Casse di previdenza, Ordini professionali.

Dopo aver dato conto delle diverse tipologie di credito da recuperare, l'oratore fa presente che secondo la Relazione, le misure di definizione agevolata dei debiti residui, sebbene abbiano contribuito e contribuiranno nei prossimi anni a sostenere i risultati di riscossione, non possono incidere significativamente sulla riduzione del volume complessivo dei crediti ancora da riscuotere, principalmente costituito da quote rilevanti le cui aspettative di riscossione sono assai remote. Più consistente è stato l'impatto, soprattutto in termini di numero di singoli crediti, dell'annullamento dei carichi fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010.

La Relazione individua due fattori alla base dell'anomala consistenza dell'importo totale dei residui da riscuotere, composto principalmente da debiti che si sono stratificati negli anni a partire dal 2000 e che ormai esistono solo nominalmente, in quanto sostanzialmente privi di concrete possibilità di essere effettivamente riscossi. Un primo elemento è rappresentato dal fatto che, ogni anno, circa 5.600 enti differenti affidano mediamente 29 milioni di singoli crediti da riscuotere per un totale di circa

80 miliardi di euro e riferibili a più di 8 milioni di contribuenti. Il secondo elemento, collegato alla costante crescita dell'importo totale dei residui da riscuotere, è conseguenza della mancanza di una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e ormai inesigibili. Tale inesigibilità trova evidenza anche nel bilancio dello Stato, all'interno del quale le somme accertate, ma rimaste ancora da riscuotere (i cosiddetti «residui attivi» del bilancio statale), riferite alle entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, sono già state in gran parte svalutate.

Rispetto alla situazione complessiva del magazzino dei crediti da riscuotere in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione alla data del 31 dicembre 2020, alcuni crediti possono considerarsi inesigibili o con assai remote possibilità di riscossione sulla base di alcune particolari condizioni soggettive dei relativi debitori. Si tratta, in particolare, dei soggetti con procedura concorsuale chiusa, dei deceduti senza eredi, dei soggetti nullatenenti o con solo la prima casa di abitazione, complessivamente pari a circa 4, milioni di contribuenti, a cui corrisponde un carico residuo contabile di circa 340,8 miliardi di euro (pari a circa il 34 per cento del totale). Nella Relazione si sostiene che i debiti residui di tali categorie di contribuenti, una volta puntualmente verificati i relativi requisiti soggettivi, potrebbero essere oggetto di un discarico automatico nell'ambito di una possibile riforma dell'attuale disciplina dell'inesigibilità e conseguentemente cancellati dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di approfondire altresì il tema dei concessionari dei servizi di riscossione.

Il correlatore FENU (*M5S*) si associa all'intervento del relatore Bagnai, che integra ricordando che oltre all'importante flusso di crediti affidati ogni anno all'Agente della riscossione, la Relazione individua, quale principale motivazione della costante crescita dell'importo totale dei residui da riscuotere, la mancanza di una efficace procedura/prassi di cancellazione dei debiti arretrati e ormai inesigibili. La mancata cancellazione dei crediti non riscuotibili (inesigibili) discende da una complessa procedura di rendicontazione e controllo dell'attività di riscossione che deriva da un impianto normativo di regole introdotte quando la riscossione coattiva veniva effettuata da soggetti privati. Questo sistema di regole, infatti, disciplinava il rapporto tra un soggetto pubblico titolare del credito, e un soggetto privato, incaricato della riscossione. Il primo tenuto ad esercitare un controllo analitico sull'operato dell'incaricato della riscossione; quest'ultimo, obbligato a dimostrare, al singolo ente creditore e per ciascuna quota affidata, di aver posto in essere tutte le azioni possibili per riscuotere il credito, prima di poterlo cancellare ed ottenere il rimborso dei costi sostenuti. In base alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe effettuare, per 12,7 milioni di soggetti debitori, circa 5 milioni di fermi amministrativi su veicoli ovvero su altri beni mobili registrati; circa 4,9 milioni di ipoteche ed eventuali successive esecuzioni immobiliari; oltre 6 milioni di pignoramenti presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico per redditi di lavoro o di pensione; circa 850.000 pi-

ignoramenti presso terzi per rapporti economici intrattenuti dai debitori con altri soggetti; nonché, infine, per tutti i 12,7 milioni di contribuenti, l'accesso puntuale all'Anagrafe dei rapporti finanziari per verificare la presenza di informazioni utili alle procedure di pignoramento dei conti correnti e/o dei rapporti finanziari e, quindi, il relativo avvio.

Nella Relazione si indicano anche ulteriori motivazioni alla base dell'accumulo di crediti arretrati e, in particolare, una serie di limitazioni imposte in capo all'Agente della riscossione che non esistono in altri Paesi, che per alcuni versi sono anche più stringenti rispetto a quelle imposte ai creditori privati; una serie di misure introdotte a tutela dei contribuenti più fragili, di cui però beneficiano anche soggetti che tendono ad utilizzarle con fini dilatori, ad esempio in tema di rateizzazioni; i ricorsi (spesso presentati per motivi strumentali o di carattere puramente procedurale) e la lentezza del sistema giudiziario; l'inapplicabilità delle attuali misure in tema di cancellazione dei crediti inesigibili.

Le misure di riforma indicate nella Relazione riguardano, tra l'altro, la maggiore integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione, che potrebbe portare a una possibile definitiva incorporazione di quest'ultima all'interno della prima, e una condivisione delle banche dati e delle informazioni tra le due Agenzie; il meccanismo della remunerazione dell'Agente della riscossione («aggio»); la disciplina delle diverse forme di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti, oggi prive di coerenza sistematica; il discarico automatico dei crediti pregressi per alcune categorie di contribuenti, valutati anche sulla base di elementi soggettivi, per evitare di appesantire l'attività di riscossione.

Infine, invita a considerare due elementi. Il primo riguarda il rischio, in assenza dell'adozione di nuove procedure e nuovi criteri, di un sistematico aumento annuale del magazzino per una cifra indicativa pari a circa 70 miliardi, frutto di un calcolo solo approssimativo che considera gli 80 miliardi di crediti da riscuotere ogni anno e la capacità di riscossione che, immediatamente prima della pandemia, aveva raggiunto i 10-11 miliardi. Per evitare che il problema del magazzino possa in futuro ripresentarsi considera ipotizzabile una revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità, nonché che l'Agente della riscossione effettui le azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale adeguato alla sua capacità operativa. Tale piano potrebbe essere inserito nell'atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il secondo riguarda, invece, l'opportunità di un intervento normativo teso ad eliminare i rimborsi forfettari delle spese sostenute per la notifica della cartella e per le procedure di recupero.

Conclusivamente, anche al fine di un esame più approfondito della materia e l'adozione di una risoluzione più completa di proposte e di indirizzi al Governo, giudica indispensabile ottenere ulteriori dati ed elementi informativi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, che si riserva di indicare, anche informalmente, in tempi brevissimi.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ad integrazione dell'intervento già svolto rileva il carattere pregiudiziale rispetto alle osservazioni di merito dell'indicazione dei tempi e del percorso per raggiungere l'obiettivo di una risoluzione da approvare in Commissione. Aggiunge inoltre che alcune questioni, quali ad esempio, l'obiettivo di integrazione delle banche dati ovvero le sanzioni applicabili alle somme definite dalle cartelle meritano un ulteriore approfondimento.

Conclude chiedendo al Governo di fornire alla Commissione gli esiti dell'approfondimento circa le migliori pratiche invalse negli altri Paesi dell'Unione circa l'applicazione delle sanzioni.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), sottolineata l'opportunità di una discussione approfondita e ampia, come richiesto oggettivamente dalla complessità delle questioni in esame, chiede al rappresentante del Governo di specificare quale potrebbe essere una data ultima entro la quale la Commissione potrebbe esprimersi.

Il sottosegretario GUERRA ritiene di converso che la Commissione possa autonomamente programmare i propri lavori, nella consapevolezza che la riforma del sistema di riscossione potrebbe trovare spazio all'interno di provvedimenti direttamente o indirettamente collegati con la manovra di bilancio e quindi ritiene che la tempistica non possa essere eccessivamente dilatata, tenendo anche conto degli appuntamenti elettorali che incidono sulla programmazione dell'attività parlamentare.

Chiede peraltro ai due relatori di formalizzare in tempi celeri le richieste di argomenti da approfondire.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) apprezza le indicazioni del Governo circa la tempistica di esame del provvedimento in titolo, ma ritiene opportuno chiarire se e in che termini tale esame si interseca con la delega fiscale e con la riforma della giustizia tributaria.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) chiede di chiarire il rapporto tra le cifre relative al cosiddetto magazzino dei crediti non riscossi, ammontanti formalmente a 1.000 miliardi e le cifre esposte nel rendiconto 2020 come residui attivi consistenti in una somma di gran lunga inferiore.

Il sottosegretario GUERRA fa presente che i dati esposti nel rendiconto del bilancio dello stato scontano già la svalutazione dei crediti, mentre invece l'integrale magazzino non ha rilevanza per i dati di contabilità. Specifica che la settimana successiva al 4 ottobre potrebbe essere una data utile per la conclusione dell'esame. D'altro canto la delega fiscale presenta ormai un elevato stato di elaborazione e sono in corso valutazioni di carattere tecnico e politico prima dell'approdo in Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 267)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) in assenza di osservazioni formalizzate o fatte pervenire al relatore, preannuncia la proposta di esprimere un parere favorevole da votare nella prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore sugli atti del Governo nn. 272 e 273 chiede al rappresentante del Governo entro quanto tempo la Commissione dovrà esprimere il parere su tali atti, così come su quelli già all'ordine del giorno.

Il sottosegretario GUERRA si riserva di fornire una risposta per ciascuno degli atti all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della discussione dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250, sono stati auditi i rappresentanti dell'ISTAT, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 14 settembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 183

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DOTTO-
RANDI E DOTTORI DI RICERCA (ADI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI
UNIVERSITARI (ANDU), DELL'ASSOCIAZIONE RICERCATORI TEMPO DETERMI-
NATO (ARTED), DI UNIVERSITÀ MANIFESTA, DEL COMITATO NAZIONALE UNIVER-
SITARIO (CNU) E DI RETE 29 APRILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN
RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITÀ
DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DE-
GLI ATTUARI, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI
(FOFI), DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI (ANAAO ASSOMED), DEL CONSI-*

GLIO NAZIONALE ORDINI ASSISTENTI SOCIALI (CNOAS), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2305 (TITOLI ABILITANTI)

Plenaria

257^a Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, composto da 18 articoli e di 1 allegato, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità del Governo di adottare provvedimenti amministrativi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. L'articolo 3 dispone, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19. L'accesso ad alcuni servizi e ambiti è subordinato a partire da tale data al possesso della predetta certificazione verde. Con specifico riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che il certificato è richiesto per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive; ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, come biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e mostre; alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e alla pratica degli sport di squadra; ai centri culturali, limi-

tatamente alle attività al chiuso; sono eccettuati i centri educativi per l'infanzia e i centri estivi.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, fra le quali la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e quella sugli eventi sportivi, il cui accesso è consentito, con le dovute limitazioni di capienza, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Tali discipline sono state successivamente modificate dal decreto-legge n. 111 del 2021, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulle quali il relatore si sofferma. Per quanto riguarda l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e delle mostre, il decreto in esame estende alle zone bianche la disciplina finora prevista per le zone gialle, in base alla quale la possibilità di accesso a tali aree è condizionata dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei locali, nonché dai flussi di visitatori, ed è subordinata alla garanzia di evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza fra loro di almeno un metro. Al contempo, viene prevista la necessità di prenotazione *on line* o telefonica con almeno un giorno di anticipo solo per il sabato e i giorni festivi e ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione. Infine, resta sospesa la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese.

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia di una serie di disposizioni elencate dall'allegato A del decreto-legge. Per quanto di interesse della Commissione, segnala la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di determinati organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado; l'obbligo per le commissioni d'esame, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari, di tenere conto delle limitazioni dell'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; la riduzione da venti a sette giorni del termine entro cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime i pareri; l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica; le semplificazioni per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche.

Il presidente NENCINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*) lamenta l'introduzione di forti limitazioni determinate dall'estensione dell'uso del *green pass*, che, a suo giudizio, ledono i diritti costituzionali dei cittadini. Si dichiara altresì contraria alla previsione che consente l'accesso solo con certificazione verde anche ai luoghi di cultura all'aperto, come i parchi archeologici, limitazione non richiesta invece per i servizi di ristorazione all'a-

perto. Fa presente che l'estensione della validità del *green pass* a 12 mesi, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, contrasta con le indicazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche, produttrici dei vaccini, che non garantiscono tale copertura immunitaria nel tempo. Da ciò deriva che la diffusione dell'uso del *green pass* non limita il diffondersi del contagio e non determina sicurezza dal punto di vista sanitario; comporta invece una compressione dei diritti anche per quanto riguarda l'accesso ove praticare sport. Nel ribadire le gravi carenze in termini di ragionevolezza e adeguatezza di tale strumento normativo, ritiene necessario lavorare per cambiare la politica sanitaria finora seguita, non adeguata ad affrontare la situazione emergenziale.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), come esponente di un partito di maggioranza, sottolinea il dovere istituzionale di sostenere le misure sul *green pass* e sulla campagna di vaccinazione, che procede celermente. Ciò non di meno, ritiene che sia compito anche delle forze di maggioranza migliorare il provvedimento d'urgenza in esame, soprattutto con riferimento alle limitazioni imposte per l'accesso ai luoghi di cultura all'aperto e alle strutture sportive, che considera non adeguate. Suggerisce di elevare al 50 per cento la capienza consentita per i luoghi della cultura, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive, considerato che essa rappresenta la soglia di sopravvivenza per queste attività e atteso che l'accesso sarebbe consentito ai soli possessori di certificazione verde. Si dichiara d'accordo sulla necessità di perseguire le indicazioni che provengono dall'ambito scientifico, ma ritiene che il Parlamento debba agire in maniera autonoma.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra l'atto in titolo, che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposi-

zioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo che nel tempo ha subito notevoli modifiche e integrazioni. Lo schema di decreto in esame mira sia all'elaborazione di un apposito codice in materia di servizi audiovisivi, in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali, sia alla promozione della diversità culturale, fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.

Nell'evidenziare gli aspetti di competenza della Commissione, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano «Oggetto e ambito di applicazione» e «Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici»; l'articolo 4 contiene le definizioni, tra cui quella di «servizio di media audiovisivo» che mira ad informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche. L'articolo 5 riconosce, quali principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, l'apertura alle diverse tendenze sociali e culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

All'articolo 6, relativo ai principi generali a garanzia dell'utente, sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media, promossa anche dal Ministero della cultura. L'articolo 9 definisce i compiti del servizio pubblico e i servizi di *media* in ambito locale al fine di valorizzare le culture regionali, mentre l'articolo 12 conferma al Ministero della cultura le competenze già spettanti in materia di servizi radiotelevisivi.

Gli articoli da 38 al 40 prevedono che i fornitori di servizi di media audiovisivi non possano diffondere trasmissioni gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. Anche le opere cinematografiche, destinate alla distribuzione in pubblico, sono soggette a tali limitazioni. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, può realizzare campagne scolastiche per un corretto uso del mezzo televisivo. Possono essere trasmessi altresì programmi sportivi anche al fine di contribuire alla diffusione dei valori di leale competizione sportiva tra i giovani.

L'articolo 48, sull'inserimento di comunicazioni commerciali all'interno delle trasmissioni, opera una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, per i quali l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di *media* audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

Si sofferma, infine, sul Titolo VII (articoli 52-58) contenente misure per la promozione di opere europee anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. Giudica che tali disposi-

zioni potranno contribuire a promuovere la diversità culturale e favorire la nascita e lo sviluppo del mercato audiovisivo interno. Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata data alla valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti. Si prevedono (articoli 53 e 54) sia obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale, di cui una quota deve essere riservata a opere (cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari) originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, che obblighi di investimento termini di pre-acquisto, acquisto o produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti. All'articolo 55 è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la produzione audiovisiva europea.

Propone conclusivamente di esprimersi in senso favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di formulare osservazioni favorevoli è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare in una seduta della Sottocommissione pareri che sarà convocata la prossima settimana il disegno di legge n. 2330, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», nonché – come già concordato – il disegno di legge n. 2255, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani».

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2012 n. 120, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»; se non ci sono obiezioni, tale disegno di legge sarà esaminato in una seduta della prossima settimana.

Concorda la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è svolto il ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge n. 2305 (titoli abilitanti); le documentazioni acquisite nel corso di

tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RAI, MEDIASET, SKY, PRIME VIDEO, NETFLIX E DISNEY ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 288 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI DISCOVERY ITALIA, ANICA, APA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI E CONFINDUSTRIA RADIO TELEVI-

SIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 288 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO)

Plenaria

216^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE segnala che il provvedimento in titolo, recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati, è già calendarizzato in Aula nella seduta di questo pomeriggio.

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

L'articolo 1 dispone la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre.

L'articolo 2, oltre a stabilire che entro il medesimo termine potranno essere adottate le misure di contenimento del contagio di cui ai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, procede ad aggiornare i parametri in base ai quali deve essere determinato il colore delle regioni, con riferimento sia all'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva che al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Gli articoli 3 e 4 riguardano la disciplina della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*), il cui possesso è reso obbligatorio per l'accesso a taluni servizi e attività, come ad esempio nel settore della ristorazione. Con integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, inoltre, la validità del *green pass* è prolungata a dodici mesi ed è stabilito che ogni diverso o nuovo utilizzo della certificazione dovrà essere disposto esclusivamente con legge dello Stato.

L'articolo 4-*bis* riguarda l'accesso alle RSA e ad altre strutture socioassistenziali e sociosanitarie.

L'articolo 5 è diretto ad assicurare la somministrazione di *test* antigenici rapidi a prezzi contenuti presso le farmacie e le altre strutture sanitarie. Prevede poi il coinvolgimento delle farmacie nella prossima campagna vaccinale contro l'influenza.

Con l'articolo 6 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative indicate all'allegato A al decreto-legge in esame, correlati con lo stato di emergenza. Nel corso dell'esame presso la Camera, l'elenco è stato integrato con il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, con le quali è stato posto il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di applicare ai gestori decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, anche laddove negozialmente previste, in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a causa dell'emergenza pandemica.

L'articolo 6-*bis* dispone la proroga delle deroghe già previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e degli operatori socio-sanitari provenienti dall'estero.

L'articolo 7 è volto a prorogare l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria; l'articolo 7-*bis* consente, a determinate condizioni, la trattazione da remoto delle cause nell'ambito del processo amministrativo; l'articolo 8 reca norme sul collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina del lavoro agile per soggetti fragili e dispone stanziamenti per la sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche.

L'articolo 10 prevede che, fino al 31 marzo 2022, le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria siano esonerate dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 11 dispone che una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il «decreto sostegni-*bis*», sia destinata in via prioritaria alle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, risultino ancora chiuse in conseguenza delle misure adottate per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 12 introduce disposizioni transitorie e finali, che tra l'altro stabiliscono che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di as-

sistenza tecnica, mediante risposta telefonica o posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi e autorizzano a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2021.

L'articolo 13 reca le norme finanziarie, mentre l'articolo 13-*bis* riguarda infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda i numerosi schemi di decreto legislativo attuativi della legge di delegazione europea 2019-2020 assegnati alla Commissione in sede primaria, il PRESIDENTE chiede alla vice ministra Bellanova di voler indicare quale sia il termine ultimo entro il quale il Governo potrà attendere i pareri della Commissione.

La vice ministra BELLANOVA chiede alla Commissione di esprimere il parere sull'atto del Governo n. 268 entro la fine della prossima settimana, in considerazione del termine per il recepimento della direttiva, mentre per quanto riguarda gli atti del governo nn. 281 e 282 il Governo è disponibile ad attendere per due ulteriori settimane. Sui restanti atti saranno i Ministeri competenti a dover comunicare alla Commissione il termine ultimo per l'espressione del parere.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto del Governo n. 282, analogamente agli atti del Governo nn. 288 e 289, è stato assegnato con riserva e la riserva non è ancora sciolta, pertanto la Commissione potrà esprimersi una volta che sarà pervenuto il parere della Conferenza unificata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore SANTILLO (*M5S*) formula una proposta di osservazioni favorevoli.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (n. 279)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore FEDE (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COLTORTI (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 57-*bis* del Codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021.

L'articolo 57-*bis*, nel disporre l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ha assegnato a tale organismo il compito di approvare

il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche nazionali in materia di: riduzione delle emissioni di gas climalteranti; mobilità sostenibile; contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; risorse idriche e relative infrastrutture; qualità dell'aria; economia circolare e bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

Il Piano deve individuare le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

La premessa del documento trasmesso dal Governo riferisce che esso intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del PNRR e promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico. Ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire.

Come evidenziato nella parte del documento che delinea lo scenario globale ed europeo, il Piano intende innanzitutto rispondere alla sfida che l'Unione europea ha lanciato con il *Green Deal*, per una crescita che preservi la salute, la sostenibilità e la prosperità del pianeta mediante una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche senza precedenti che consentano di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, con una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra nel 2030.

Il documento dà quindi conto delle iniziative incluse nel pacchetto «*Fit for 55*», presentato dalla Commissione europea nel luglio scorso, finalizzate a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni, con interventi in diversi settori, da quello energetico al settore climatico e dell'uso del suolo, dal settore dei trasporti alla fiscalità.

Il documento affronta poi le problematiche poste a livello mondiale dal cambiamento climatico e dall'inquinamento ed evidenzia che, tra le sfide più rilevanti da affrontare per la comunità internazionale in vista della transizione ecologica, figura quella relativa alla produzione di energia, con la decarbonizzazione dei processi energetici, l'elettrificazione di molti usi termici e la sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili e pulite.

Si sofferma quindi sull'eccessiva pressione sul territorio provocata dalla concentrazione della popolazione nel tessuto urbano e sugli effetti in termini di malnutrizione e, parallelamente, di spreco di risorse naturali e di cibo che ciò implica. Segnala le minacce recate alla biodiversità dai cambiamenti climatici e dalle pressioni antropiche.

Sottolinea infine la rilevanza del Piano per le prossime generazioni ed evidenzia come la difesa del lavoro e l'equità sociale costituiscano pilastri del processo di transizione ecologica.

Il documento illustra poi la proposta per il Piano per la transizione ecologica, che si articola in cinque macro-obiettivi, condivisi a livello europeo: neutralità climatica; azzeramento dell'inquinamento; adattamento ai cambiamenti climatici; ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia.

Il documento evidenzia l'integrazione del Piano con il PNRR e, ricordando le diverse componenti della missione 2 del PNRR, dedicata alla «Rivoluzione verde e alla transizione ecologica», sottolinea come il 37 per cento delle risorse stanziato in sede europea sia vincolato alla lotta ai cambiamenti climatici.

Per l'attuazione del Piano è necessario tuttavia poter contare sul più ampio volume di risorse disponibili, provenienti anche dai fondi di coesione europea e nazionale nonché dagli stanziamenti del bilancio ordinario gestiti dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali, affinché si possa costituire una massa critica di investimenti che acceleri il processo di trasformazione a livello nazionale e locale.

La proposta di Piano prevede, in particolare otto ambiti di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse per la 8^a Commissione, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione assumono una particolare importanza le politiche per il risparmio energetico, soprattutto con riferimento al settore dei trasporti e dell'edilizia. In tale ultimo ambito, restano fondamentali per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione gli interventi per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato, considerando che il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, mentre gli edifici non residenziali hanno raddoppiato i consumi nel periodo dal 1990 a 2018 e necessitano quindi di interventi di ammodernamento. Sempre nel settore dell'edilizia, ulteriore apporto alla riduzione dei consumi e alla conservazione delle risorse potrà venire dall'impulso verso modelli di edilizia circolare, orientata verso la scelta di materiali che siano recuperabili ed ecocompatibili e una valutazione applicata all'intera vita dell'edificio. A tal fine, potrebbero essere inseriti nei bandi di gara degli appalti pubblici specifici criteri ambientali minimi.

Come accennato, l'altro ambito particolarmente importante dell'opera di decarbonizzazione riguarda i trasporti, che in Italia sono responsabili di circa il 30 per cento del totale delle emissioni nazionali, con un peso che è stato crescente negli ultimi anni.

Il documento evidenzia come sul tema della mobilità sostenibile la proposta di Piano si allinei ai principali obiettivi indicati dalla Strategia europea sulla mobilità (2020), che prevedono 30 milioni di auto elettriche entro il 2030, dei quali 6 milioni in Italia, e la quasi totalità per il 2050;

navi e aerei a emissioni zero fra il 2030 e il 2035; il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità per il 2030 e la triplicazione entro il 2050; l'aumento del 50 per cento del traffico merci su rotaia entro il 2030 e il suo raddoppio per il 2050.

Il documento ricorda quindi nel dettaglio i circa 38 miliardi di investimenti previsti nelle Missioni 2 e 3 del PNRR per interventi sulla rete ferroviaria nazionale e regionale, per il trasporto intermodale e la mobilità elettrica, ciclabile e pedonale, per il trasporto pubblico e la realizzazione di più di 31 mila punti di ricarica elettrica per veicoli.

Nel sottolineare dunque come il PNRR rappresenti indubbiamente un cambio di passo nella disponibilità di risorse per la promozione della mobilità sostenibile, il documento rileva tuttavia che, per realizzare l'ambizioso obiettivo delle emissioni zero per il 2050, nel periodo tra il 2030 e tale data occorrerà programmare la sostituzione dei carburanti fossili in modo che la motorizzazione elettrica arrivi a coprire fino al 50 per cento del settore, diventando ampiamente maggioritaria nel comparto auto, mentre sul fronte carburanti un peso analogo dovranno averlo idrogeno, biocarburanti o carburanti sintetici ad impatto zero. Il settore dell'*automotive* sarà dunque chiamato ad accelerare nello sviluppo di modelli convenienti, maturi nelle tecnologie e con adeguata capacità di accumulo di energia nelle batterie.

Come già delineato nel PNRR, il trasporto passeggeri e merci su ferro dovrà inoltre diventare preponderante rispetto alla mobilità su gomma; dovranno essere rafforzate le politiche per il trasporto pubblico locale nonché promosse forme di mobilità collettiva e condivisa.

Il documento ricorda poi il contributo che agli obiettivi di decarbonizzazione, di efficientamento e di contenimento dei consumi energetici verrà dal settore del trasporto marittimo e dagli interventi per la portualità già previsti nel PNRR e sottolinea la possibilità di estendere a tali settori, nonché al trasporto su strada, il sistema ETS sullo scambio di quote di emissioni.

L'ultima parte del documento riguarda la *governance* del Piano, coordinata dal CITE, che ha la responsabilità anche della programmazione e del monitoraggio degli interventi. L'obiettivo è la valorizzazione delle sinergie tra i dicasteri coinvolti, favorendo l'integrazione degli interventi, a partire dai fondi impegnati lungo le linee tracciate dal PNRR, al fine di massimizzare l'effetto moltiplicatore degli investimenti e accelerare il processo di transizione di trasformazione a livello nazionale e locale.

Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268),

premessi che:

il provvedimento in esame disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in accordo con quanto disposto dalla normativa europea al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull'intera rete stradale nazionale, valuti il Governo la possibilità di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di promuovere e vigilare sull'attuazione di una reale apertura del settore del telepedaggio, sia sui veicoli leggeri che su quelli pesanti, favorendo la competizione tra diversi operatori a vantaggio dei cittadini, favorendo innovazione, competitività e trasparenza. A tal fine si propone di valutare un articolo che specifichi che le concessionarie si adoperano per favorire eque condizioni tecniche (ad esempio in termini di dati memorizzati sugli OBU e scambiati) commerciali ed operative tra gli operatori SET e altri operatori di telepedaggio operanti sul territorio nazionale, al fine di garantire condizioni eque di concorrenza sul mercato a vantaggio degli utenti finali del servizio in osservanza delle disposizioni del GDPR e nel rispetto dei consensi espressi dal cliente;

2) in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di inserire un articolo che chieda alle concessionarie di adottare un logo che identifichi genericamente le corsie e i cartelli dedicati al telepedaggio;

3) in merito all'articolo 9 dello schema in cui si richiede l'obbligo per gli operatori SET di non trasferire fondi tra le attività svolte in qualità

di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività, si sottolinea che, a tutela del rischio di mancato pagamento dei fondi incassati dagli operatori di telepedaggi, i concessionari autostradali già richiedono agli operatori SET di stipulare una fideiussione a loro favore a tutela di tale rischio. Questo genera ulteriori costi finanziari a carico degli operatori SET. Valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizione di questi due oneri, eventualmente specificando che le concessionarie non possono chiedere ulteriori forme di tutela (ad esempio fideiussioni) sul pagamento dei fondi dovuti dagli operatori SET agli esattori del pedaggio, al di là di quanto già previsto nell'articolo 9. Infine sempre con riferimento all'obbligo di non trasferire fondi è necessario chiarire che i fondi che non possono essere trasferiti siano esclusivamente quelli incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore, pertanto all'articolo 9, comma 3, dopo le parole «di fondi» aggiungere le seguenti parole «incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore»;

4) al comma 8 dell'articolo 5 valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il seguente periodo: «Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità all'articolo 25, comma 5»;

5) al comma 9 dell'articolo 5 valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il seguente periodo: «Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.»;

6) valuti inoltre il Governo di prevedere un esplicito divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti di interesse;

7) al comma 5 dell'articolo 6 valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «, anche in nome e per conto dell'esattore» con le seguenti: «e la conseguente titolarità, in capo al fornitore del SET, del diritto di pretendere il pagamento delle somme fatturate ai clienti».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 305

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)

Plenaria

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02703, presentata dalla senatrice Abate, concernente la ripartizione

dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo transitorio 2021 e 2022: al riguardo si ritiene che la soluzione raggiunta lo scorso 17 giugno in Consiglio dei ministri, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni, sia la migliore possibile perché in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia.

La soluzione approvata accoglie in buona sostanza la richiesta di adottare criteri di riparto basati sui nuovi parametri, una posizione assunta all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione del riparto dei fondi dello sviluppo rurale per la programmazione 2014-2020, ma che allo stesso tempo, grazie a un fondo di perequazione di 92,7 milioni, non farà perdere preziose risorse ai Piani di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni meridionali.

Detto questo, ricorda che l'accordo sulla nuova PAC è stato raggiunto e, sebbene quest'ultima entrerà in vigore nel 2023, già entro la fine di quest'anno gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i Programmi strategici nazionali. L'accordo consegna una Politica agricola comune più forte, più equa, più sostenibile e più ambiziosa, cui è attribuito un ruolo determinante nel processo di transizione verde e digitale del settore agroalimentare dell'intera Unione. Per farlo, gli Stati membri avranno a disposizione un nuovo strumento di programmazione, rappresentato dal Piano strategico nazionale, che consentirà di orientare le scelte degli agricoltori e di misurare i progressi compiuti attraverso il cosiddetto «*new delivery model*», ovvero un sistema di valutazione delle politiche basato sul raggiungimento di risultati concreti.

Occorre tener presente che la riduzione nella dotazione PAC per l'Italia è bilanciata dai fondi messi a disposizione del comparto primario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo complementare finanziato con risorse nazionali aggiuntive.

Il quadro complessivo, infatti, non va valutato solo sulla base dei dati economici della PAC, ma anche di quanto nel PNRR e Fondo complementare è destinato al settore agroalimentare, perché se è vero che c'è una riduzione della PAC è anche vero che ampie sono le risorse nel PNRR.

L'Italia con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza intende privilegiare, nel campo agricolo, tutte quelle attività agroalimentari capaci di far coesistere sviluppo economico e tutela ambientale, a partire dalla agricoltura biologica e dalla lotta contro la perdita di biodiversità.

È stato fatto un buon lavoro che deve proseguire coinvolgendo le Regioni, i produttori e le associazioni di categoria, per costruire piani adeguati agli obiettivi che ci si è posti. Ci sono, inoltre, tanti elementi positivi inerenti la questione ambientale e il sostegno economico alle aziende.

In ogni caso obiettivo prioritario è semplificare le procedure di accesso ed erogazione dei fondi del PNRR e recepire all'interno del Piano Strategico della PAC tutti gli elementi di semplificazione concessi dalla Ue ai singoli Stati membri.

Per quanto concerne la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle Regioni del Mezzogiorno, si è ottenuto, nell'ambito del PNRR, l'inserimento di specifiche misure tese a favorire la transizione verde e digi-

tale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari, ittiche e forestali; l'efficientamento energetico e del sistema irriguo; il contrasto al dissesto idrogeologico; la produzione di energia rinnovabile; la digitalizzazione e l'innovazione dell'agricoltura e delle aree rurali.

Tra le misure previste, assume particolare importanza la misura M2C1, destinata alla voce «Agricoltura sostenibile», con una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di euro, con rilevanti ricadute sugli investimenti per le Regioni del Mezzogiorno.

Infine segnala che la misura M2C4, relativa al progetto «Agrosistema irriguo», prevede una dotazione di 880 milioni di euro, nel cui contesto le Regioni del Sud possono svolgere un ruolo determinante.

Per chiudere, tornando sulla questione delle risorse finanziarie, comunica di aver già incontrato gli Assessori regionali, con i quali è stata condivisa una metodologia di lavoro che dovrà condurre alla individuazione dei nuovi parametri di riparto di tutti i fondi della Politica agricola comune, non solo quindi di quelli dedicati allo sviluppo rurale, metodologia che non potrà prescindere dall'esigenza di prendere a riferimento il reale fabbisogno dei diversi settori di intervento e dei vari territori.

Ora è il momento di investire in maniera efficiente e in tempi certi tutte le risorse a disposizione.

La senatrice ABATE (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita. Ammette che ci sono ancora diverse criticità nel Mezzogiorno che rendono più problematica la ripartizione dei fondi FEASR ed auspica un rapido intervento anche nei confronti delle Regioni al fine di individuare rapidamente i nuovi parametri di ripartizione dei fondi. Anche sulla PAC si registrano situazioni problematiche, dal momento che la Politica appare maggiormente incentrata in favore dei grandi operatori piuttosto che dei piccoli, con evidenti ripercussioni negative per gli agricoltori nazionali che, come è noto, sono caratterizzati da dimensioni medio-piccole.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI, dopo aver comunicato che è testé giunto il parere della 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti, cede la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) propone di rinviare l'illustrazione e la discussione sugli emendamenti ad una successiva seduta; sollecita altresì il Governo ad un lavoro di confronto sulle proposte emendative presentate, ricordando che sul disegno di legge si sono create grandi aspettative da parte dei tanti operatori del settore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) *Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI ricorda che sono pervenuti tutti i prescritti pareri e che pertanto la Commissione è in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ritiene sia opportuno rinviare la fase di votazione degli emendamenti a una seduta successiva, quando saranno disponibili tutte le proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 306

*Presidenza del Presidente
VALLARDI*

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (n. 270)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva e di aver sottolineato l'esigenza di un confronto con il Governo circa il termine effettivo entro cui esprimere il parere, anche tenuto conto dei termini per l'esercizio della delega, in scadenza l'8 novembre.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, dopo aver precisato che la titolarità del provvedimento è in capo alla Presidenza del consiglio dei Ministri e al Ministero della giustizia, si riserva di comunicare successivamente il termine entro il quale il Governo può attendere che la Commissione si esprima, considerato che il termine per l'espressione del parere è fissato ad oggi.

Il PRESIDENTE si augura che possa essere garantito un adeguato spazio per i lavori della Commissione, quanto meno fino alla prima decade di ottobre.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) MOLLAME ed altri. – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Pavanelli ha comunicato di aggiungere la firma agli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11, 2.14, 2.20, 2.21, 9.5, 10.0.1, 11.2, 12.7, 12.14, 12.16, 13.7, 15.2, 20.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. – *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il senatore COLLINA (PD) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissato a giovedì, 16 settembre, alle ore 12.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene quindi di posticipare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269)

(Osservazioni all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra uno schema di osservazioni con rilievo (*pubblicato in allegato*).

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e COLLINA (*PD*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo risulta approvato dalla Commissione.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) sottolinea che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 1 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 2 e sul comma 2 dell'articolo 12, che dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive già previste dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Illustra poi in dettaglio il comma 2 del suddetto articolo 2, che – insieme con la lettera *a*) del successivo articolo 4, comma 1 – opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti all'emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Ricorda in proposito che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Passa poi al comma 1 dell'articolo 3, in virtù del quale, con efficacia dal 6 agosto 2021, sono indicati gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Fa presente che, per quanto di competenza, le attività e i servizi con obbligo di certificazione verde sono: i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, eccetto per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento.

Rimarca che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato. Dalle

nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.

Sottolinea altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività summenzionati sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. Rende peraltro noto che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Evidenzia altresì che la lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione, concernenti, tra l'altro: la specificazione che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute; la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi; la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2.

Il Presidente relatore fa presente poi che la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4, oltre ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi, introduce – nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde – la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Avviandosi alla conclusione, accenna all'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, e all'articolo 11, secondo cui una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto «sostegni») – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione (*pubblicato in allegato*).

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con un'osservazione del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, la relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, evidenziando che esso riprende alcuni temi contenuti anche nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul provvedimento in titolo.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) dà atto alla relatrice di aver opportunamente sintetizzato le principali tematiche, in maniera a suo avviso oggettiva, soprattutto con riguardo al primo rilievo. Manifesta poi perplessità sul concetto di «periodo non estremamente dilatato» riferito al contenuto disabilitato di cui al rilievo n. 2, pur prendendo atto della difficoltà di addivenire ad una diversa definizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi viene posto in votazione e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO (*M5S*), in sostituzione del relatore Anastasi, propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del presidente Girotto viene posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore RIPA-MONTI (*L-SP-PSd'Az*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, d'intesa con il Presidente Ostellari, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. 2371 (Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

La 10^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, inserisce un nuovo capo *I-bis* nel titolo III della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e che il nuovo capo è composto dagli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*;

rilevato in particolare che:

– il capoverso «articolo 135-*octies*» individua nel campo di applicazione taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista;

– il capoverso «articolo 135-*decies*» ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto;

– il capoverso «articolo 135-*undecies*» disciplina gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore;

– il capoverso «articolo 135-*sexiesdecies*» attiene alla distribuzione dell'onere della prova che, per i difetti di conformità, è carico del professionista, salvi specifici obblighi di collaborazione del consumatore, limitati ai mezzi tecnicamente disponibili;

– il capoverso «articolo 135-*septiesdecies*» disciplina il rimedio a tutela del consumatore nel caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: dopo un espresso invito ad adempiere, formulato dal consumatore, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto;

– il capoverso «articolo 135-*octiesdecies*» disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità, tra cui il ripristino della conformità, la congrua riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, distinti in base alle diverse situazioni che si verificano;

– il capoverso «articolo 135-*noviesdecies*» riguarda il diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto, il capoverso «articolo 135-*vicies*» regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del con-

tratto e il capoverso «articolo 135-*vicies semel*» dispone in merito al caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la «*digital representation of value*» non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

La 10^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato in particolare che, secondo l'articolo 11, una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che la quota di 20 milioni di euro afferisce all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 10^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

valutati gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/790, quali: la maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore; l'introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; la maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti;

considerato che l'atto in titolo aggiorna le norme sul diritto d'autore per adattarle ai cambiamenti tecnologici e all'economia digitale;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si ritiene che una definizione equilibrata di «estratto molto breve» sia fondamentale per dare tutele sia agli editori, sui cui siti *web* si genera traffico, sia ai cittadini, i quali devono poter esercitare il diritto all'informazione. Pur considerando valide e comprendendo la *ratio* delle motivazioni sottese alla definizione di «estratto molto breve», si segnala che un criterio quantitativo chiaro e oggettivo sarebbe di più facile applicazione e ridurrebbe il rischio di contenzioso. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare la possibilità di considerare l'«estratto molto breve» come una «breve porzione del testo» che, da un lato, sia adeguata a fornire un contesto al *link* e, dall'altro, aiuti l'utente a valutare l'opportunità o meno di cliccare sul *link*;

2. si reputa che il contenuto disabilitato (*stay down*) durante la pendenza di una controversia tra un utente e un titolare dei diritti debba restare tale per un periodo di tempo non estremamente dilatato, rischio questo che si potrebbe facilmente correre, viste le veloci dinamiche dell'economia digitale;

3. considerato che il provvedimento ha lo scopo, fra l'altro, di bilanciare gli interessi coinvolti, con particolare riguardo a quelli dei soggetti più deboli, si invita la Commissione di merito ad interpretare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale «facilitatore» di accordi tra editori e piattaforme, nell'ambito di procedure stragiudiziali volontarie, che hanno lo scopo di addivenire, nell'interesse della parte più debole, alla definizione di un «equo compenso», potenzialmente raggiungibile, in caso di mancato accordo, adendo l'autorità giudiziaria.

Al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi, l’Autorità potrebbe definire criteri oggettivi e trasparenti, trovando la giusta sintesi tra gli interessi degli editori e quelli delle piattaforme *online*.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La 10^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare le modifiche necessarie al fine di consentire un'interpretazione estensiva dell'utilizzo delle tecniche di crittografia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *a*).

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

259^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) preliminarmente ricapitola le disposizioni fondamentali recate dal decreto-legge n. 105 relative allo stato di emergenza epidemiologica, anche in riferimento alla disciplina relativa alla certificazione verde COVID-19.

Rileva quindi che l'articolo 6 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni indicate nell'allegato A. Riguardo a quelle di competenza della Commissione segnala in primo luogo alcune disposizioni recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020: l'articolo 73-bis, concernente misure precauzionali per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e l'articolo 87, commi 6 e 7, relativo alla dispensa temporanea dalla presenza in servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il trattamento giuridico ed economico per i dipendenti assenti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria.

Menziona successivamente, in riferimento al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, l'articolo 83, recante obblighi per i datori di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, e l'articolo 100, che prevede, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Nota quindi che l'allegato A menziona inoltre i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, recanti norme transitorie in materia di svolgimento di concorsi pubblici per il reclutamento di personale.

Prosegue richiamando l'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, che proroga le norme temporanee finalizzate a derogare alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di idoneo permesso di soggiorno, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Si sofferma poi sui commi 1 e 2 dell'articolo 9, che stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una specifica disciplina temporanea volta alla tutela dei «lavoratori fragili».

Specifica che il successivo comma 3 dispone l'incremento dell'importo dell'autorizzazione di spesa per il 2021 intesa a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Ricorda infine che il comma 1 dell'articolo 12 e gli articoli 13 e 13-*bis* pongono alcune norme di chiusura, mentre il comma 3 dello stesso articolo 12 reca una norma specifica di natura organizzativa in materia di certificazioni verdi COVID-19.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede al relatore di integrare la proposta di parere con un'osservazione relativa alla questione dell'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio delle categorie di lavoratori dipendenti già riconosciute meritevoli di particolare tutela.

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile a redigere una specifica premessa sul tema.

La presidente MATRISCIANO segnala che la questione è stata oggetto di ordini del giorno nell'ambito dell'esame presso la Camera dei deputati. Dopo aver sottolineato la possibilità dell'estensione della possibilità di fruizione del lavoro in modalità agile riconosciuta ai «lavoratori fragili» dall'articolo 9, conviene circa l'opportunità di uno specifico richiamo relativamente a quanto segnalato dalla senatrice Catalfo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) pone le questioni della tutela dei lavoratori obbligati alla quarantena e dell'impegno finanziario dell'INPS.

La PRESIDENTE ricorda le misure già previste in relazione ai periodi di assenza dal servizio dovuti a quarantena e rileva la centralità, per la tutela dei «lavoratori fragili», delle risorse disponibili, come peraltro già riconosciuto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice CATALFO (*M5S*) osserva la necessità di un rifinanziamento delle misure già previste dal 2020.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulla previsione relativa al rilascio della certificazione verde successivamente all'effettuazione di *test* molecolare su campione salivare. Esprime quindi condivisione rispetto alla posizione della senatrice Catalfo.

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) propone quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato) redatto tenendo conto della richiesta della senatrice Catalfo, sottolineando la valenza della relativa premessa, in quanto segnalazione di un tema specifico da porre all'attenzione del Governo.

Lo schema di parere, verificata la presenza del prescritto numero le-gale, è infine posto in votazione, risultando approvato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*), intervenendo in sostituzione del senatore Romagnoli, relatore sul provvedimento, presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) nel quale è sottolineata l'importanza degli obblighi di preventiva comunicazione sindacale per i datori di lavoro nell'ambito della composizione negoziata, nonché dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale. A tale riguardo, ricorda in particolare uno specifico emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice CATALFO (*M5S*) conviene relativamente all'opportunità di investimenti sulle politiche attive, anche in riferimento ai servizi di *outplacement* volti alla ricollocazione per mezzo della formazione mirata dei lavoratori.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) pone la questione delle disegua-glianze salariali in ambito europeo alla base del preoccupante fenomeno della delocalizzazione delle imprese.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) riconosce l'interesse della questione dei servizi di *outplacement*, con particolare riguardo alla necessità di creare nuove possibilità di occupazione nelle aree di crisi attraverso idonei percorsi di formazione.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) osserva che gli interventi positivi svolti a livello locale dalle amministrazioni pubbliche e dal sistema imprenditoriale per affrontare gli esiti dei processi di delocalizzazione pongono l'urgenza di un più adeguato impegno del Governo su un tema, che, anche alla luce di alcuni fatti recenti, si evidenzia in tutta la sua delicatezza.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea il legame tra le delocalizzazioni e il *dumping* contrattuale, rilevando che la questione dovrebbe essere oggetto di specifiche audizioni dei responsabili dei Dicasteri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda inoltre che a livello di Unione europea intervengono sulla questione del *dumping* contrattuale le proposte legislative in materia di salario minimo, per quanto di portata limitata.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene che le ricadute in termini occupazionali del fenomeno delle delocalizzazioni rendano opportuno l'intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché per una più completa comprensione, dei rappresentanti del sistema imprenditoriale e, successivamente, del Ministro dello sviluppo economico. Sottolinea a tale proposito l'opportunità di uno specifico approfondimento in merito alla condotta delle aziende che hanno fruito del sostegno finanziario pubblico.

Riconosciuta l'utilità di disporre di un sistema normativo europeo volto a disciplinare il salario minimo e a contrastare il *dumping* salariale, richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento legislativo a livello nazionale in materia di retribuzione minima e di rappresentanza sindacale.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la gravità delle delocalizzazioni, con particolare riferimento alle imprese fruitrici di finanziamenti pubblici.

La senatrice DRAGO (*FdI*) ritiene che il fenomeno delle delocalizzazioni sia riconducibile, oltre che alle differenze nel costo del lavoro, al livello di pressione fiscale gravante sulle imprese. Ricorda a tale proposito il disegno di legge n. 1708, presentato dall'Assemblea regionale siciliana, istitutivo delle zone franche montane, recante sgravi fiscali e contributivi mirati. Propone quindi di integrare l'attività conoscitiva della Commissione con le audizioni di rappresentanti dell'INPS e dell'amministrazione finanziaria.

La presidente MATRISCIANO rileva che la questione sollevata dalla senatrice Pizzol è attualmente oggetto dell'esame del Parlamento europeo,

impegnato nella trattazione delle proposte in materia di trattamenti salariali.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) osserva gli effetti negativi per l'economia italiana della mancanza di un'armonizzazione normativa e auspica un più deciso impegno delle istituzioni a tutela degli interessi nazionali.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) fa osservare che le delocalizzazioni erano state in origine avviate con la finalità specifica di espansione commerciale in nuovi mercati.

La presidente MATRISCIANO rileva la convergenza rispetto all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Riguardo allo schema di parere, propone di fissare alle ore 20 di oggi il termine entro il quale trasmettere eventuali proposte di integrazione, in modo che possa essere posto in votazione nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
preso atto che:

il decreto-legge in conversione, pur disponendo l'estensione fino al 31 ottobre della normativa in materia di svolgimento del lavoro in modalità agile a favore dei «lavoratori fragili», non reca disposizioni di proroga della normativa transitoria – che ha trovato applicazione per il periodo dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 – che riconosceva, a determinate condizioni, ai medesimi lavoratori dipendenti l'equiparazione al ricovero ospedaliero, ai fini del trattamento giuridico ed economico, del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente e premesso che tale questione è meritevole di ulteriori specifici approfondimenti, tesi a superare le attuali lacune normative,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2371**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto in conversione introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

in particolare, il comma 8 dell'articolo 4, nell'ambito della composizione negoziata, prevede – per i soli datori di lavoro che occupano complessivamente più di 15 dipendenti – l'obbligo di preventiva comunicazione sindacale, alla quale può seguire una richiesta di incontro;

considerato che:

nell'ottica di una ristrutturazione aziendale, al fine di formare e rendere performanti i lavoratori coinvolti, deve essere sottolineata l'importanza fondamentale di prevedere la possibilità di ricorrere ad efficienti servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale. A tal proposito, va ricordato che, nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2329 – «Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro», attualmente in corso di conversione presso la Camera dei deputati, è stato approvato l'emendamento 3.0.8 (testo 2), già inserito dalle Commissioni 8^a e 11^a riunite in fase di esame del provvedimento, recante uno stanziamento di 10 milioni di euro destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state in procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

254^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame – a cui la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche ed integrazioni – reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

L'articolo 1 del decreto proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 12 dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive (concernenti la suddetta emergenza epidemiologica) già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Il comma 2 del suddetto articolo 2 – insieme con la lettera *a*) del successivo articolo 4, comma 1 – opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti alla suddetta emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Si ricorda che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso

di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato (capoverso 1, alinea, e capoverso 2 del comma 1). Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto (capoverso 3 del comma 1). I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni (capoverso 4 del comma 1). Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire (capoverso 5) eventuali misure necessarie in fase di attuazione della novella di cui al presente comma 1. Il successivo comma 2 pone una novella di coordinamento in relazione alla novella di cui al comma 1, anche confermando le norme vigenti sui fini e ambiti possibili dei certificati in oggetto (in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui al comma 1); la suddetta novella di cui al comma 2, inoltre, specifica che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con provvedimenti di rango legislativo dello Stato. La lettera *d-bis*) dell'articolo 4, comma 1, reca una novella di coordinamento (in relazione alla modifica operata dalla suddetta lettera *g-bis*) del capoverso 1 dell'articolo 3, comma 1, con riferimento alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose). La lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione; esse concernono: la specificazione che, ai fini in esame, il *test* molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (numeri 01) e 02) della lettera *e*)); la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi (numero 1) della lettera *e*)); la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2 (numero 1) citato della lettera *e*)); il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee (numero 2); la riformulazione di una norma inerente in particolare a precedenti rilasci dei certificati in esame (numero 3). Le violazioni delle disposizioni di cui al suddetto articolo 3, comma 1, sono oggetto dell'apparato sanzionatorio posto dalla novella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*).

La lettera *b*) del suddetto articolo 4, comma 1, in primo luogo, estende alle sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, già prevista con riferimento alle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; si ricorda che tale possibilità è subordinata – ad esclusione del caso in cui il paziente sia portatore di *handicap* grave – al possesso, da parte dell'accompagnatore, di un certificato verde COVID-19.

In secondo luogo, la suddetta lettera *b*) dispone che – salvi i casi di oggettiva impossibilità (dovuta all'urgenza), valutati dal personale sanitario – per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al *test* molecolare o al *test* antigenico rapido (con riferimento al virus SARS-CoV-2).

Le altre disposizioni di cui all'articolo 4 – a parte la norma di mero coordinamento di cui al comma 1, lettera *d*) – riguardano alcune modifiche alle norme (inerenti all'emergenza in oggetto) sullo svolgimento e la partecipazione del pubblico a spettacoli ed eventi sportivi (lettera *c*) dello stesso comma 1).

L'articolo 4-*bis* del presente decreto integra la norma che ha ripristinato la possibilità di accesso, su tutto il territorio nazionale, per familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative o di lungodegenza, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. La nuova disposizione specifica che le direzioni sanitarie devono garantire la possibilità di visita da parte dei familiari muniti delle suddette certificazioni con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di *test* antigenici rapidi (con riferimento al virus SARS-CoV-2). Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Ai fini del concorso al contenimento dei costi dei suddetti *test*, il successivo comma 2 autorizza una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 (il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle relative risorse alle regioni e alle province autonome).

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo 5 prevede la possibilità che i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021-2022, con limitato riferimento ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La definizione delle procedure e delle condizioni relative a tale possibilità, non-

ché della remunerazione del servizio in oggetto, è demandata ad un apposito protocollo d'intesa, stipulato dal Ministero della salute – sentiti il suddetto Commissario straordinario e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie. I costi della suddetta remunerazione sono posti a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. La definizione delle procedure da parte del protocollo deve concernere anche quelle per la corrispondente alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

Il successivo articolo 6 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni indicate nell'allegato A.

L'articolo 6-*bis* proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea) e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a «lavoratori fragili» – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. La novella non proroga, per gli stessi lavoratori dipendenti, un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

Infine che il comma 1 dell'articolo 12 e gli articoli 13 e 13-*bis* pongono alcune norme di chiusura, mentre il comma 3 dello stesso articolo 12 reca una norma specifica di natura organizzativa in materia di certificazioni verdi COVID-19.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di intervenire a nome di tutto il suo Gruppo, rileva che fare della profilassi vaccinale lo strumento fondamentale per debellare il Covid è approccio che, in assenza di una visione integrata di prevenzione e cura, si è rivelato più divisivo di

quanto si fosse pensato. Pur ribadendo la contrarietà politico strategica, in linea di principio, all'obbligatorietà, invita a considerare che, se si ha evidenza che il vaccino al momento sia l'unica strada per arrivare al risultato finale sperato, si dovrebbe avere il coraggio di superare il *green pass* e imporre il vaccino, dando la garanzia che esso sia sterilizzante e in grado entro sei mesi di mettere ogni problema alle spalle. Saggiunge che Stato dovrebbe assumere su di sé le relative responsabilità e pretendere che i fornitori facciano altrettanto, assicurando che i danni legati a eventuali reazioni avverse siano integralmente risarciti dalle aziende produttrici. Rimarca che per fare ciò occorre certezza istituzionale di efficacia neutralizzante, perché un'ulteriore imposizione per il bene superiore della comunità deve avere un risultato certo di salute pubblica e certezza di assenza di effetti collaterali individuali gravi, non solo nel breve periodo. Precisa che essere per la libertà di scelta vaccinale significa rivendicare che le Istituzioni salvaguardino con adeguata prevenzione e programmazione lo svolgimento in sicurezza delle attività educative, scolastiche, sanitarie, assistenziali ed economiche. Ricorda che non può esservi tutela universalistica del diritto alla salute, all'educazione, all'istruzione, disgiuntamente da condizioni di sostenibilità economica e di agibilità di lavoro e di impresa, e rileva che gli adempimenti e i costi aggiuntivi dovuti ai controlli del *green pass*, così come congegnati, null'altro fanno che rallentare l'economia senza la certezza del risultato in termini di efficace governo del virus e delle sue varianti. Osserva che, a fronte delle criticità e dei ritardi maturati dal Ministero della salute, sarebbe stata molto più accettabile una profilassi vaccinale obbligatoria sterilizzante con dosi quanti-qualitativamente appropriate a garanzia di immunità di gregge. Paventa che quest'ultima, con tempi troppo dilatati, diventi sempre più irraggiungibile, perché i primi tra i vaccinati avranno una copertura che perde di efficacia e quindi si entrerà in un circolo vizioso, con ripercussioni anche sulla filiera produttiva, sulla presa in carico di tutte le altre patologie non Covid e senza una rete di cure domiciliari e territoriali consolidate. Poiché questo potrebbe creare il rischio di una delegittimazione delle Istituzioni sanitarie, ritiene che occorra semplificare mediante il ricorso all'autocertificazione, con controllo a campione demandato alle competenti autorità: ciò a suo avviso potrebbe effettivamente far percepire il provvedimento come aiuto e non come limitazione alle attività economiche. Conclusivamente, propone, mediante l'inserimento di un'osservazione nel redigendo parere, di promuovere il predetto adeguamento normativo, unitamente a una campagna di comunicazione che escluda l'alibi della disinformazione e quindi legittimi sanzioni importanti in caso di dichiarazione mendace.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) osserva, prendendo spunto dalle regole vigenti all'interno del Senato, che il requisito del *green pass* vale per l'accesso a determinati ambiti mentre non è richiesto in altri contesti, senza che sia sempre agevole comprendere la *ratio* di tali differenti regimi: ciò, a suo avviso, rappresenta una delle cause di disorientamento nella cittadinanza.

Esprime il convincimento che sul problema delle vaccinazioni si debba abbandonare ogni approccio ideologico e si debba fare riferimento al principio aureo secondo il quale prevenire è meglio che curare. Sottolinea che la scienza non può fornire certezze assolute in materia e che nel dubbio tra più soluzioni alle quali si può fare astrattamente ricorso si debba optare per quella maggiormente cautelativa. Data l'attuale situazione, ritiene che sia opportuno spingere alla vaccinazione e, considerata l'urgenza di raggiungere adeguati livelli di immunizzazione, reputa che bene abbia fatto il Governo ad adottare lo strumento del *green pass*, non essendovi il tempo per attendere i frutti della mera opera di persuasione.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale rivestita dalle attività di educazione alla salute.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice Binetti circa l'importanza delle attività di prevenzione e di profilassi vaccinale. Sottolinea che la residua sacca di persone contrarie alla vaccinazione dovrebbe essere destinataria di campagne di persuasione basate sulle evidenze scientifiche, non essendovi allo stato i presupposti per l'imposizione di un obbligo vaccinale generalizzato. Saggiunge che è di fondamentale importanza la fornitura di vaccini ai Paesi che non hanno la possibilità di accedere autonomamente a tale strumento di prevenzione, anche per evitare la proliferazione delle varianti.

Plaude, infine, alla disposizione introdotta dall'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame, che garantisce la possibilità di visita in condizioni di sicurezza all'interno delle strutture di ospitalità e di lungodegenza.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), nell'annunciare sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che nella fase attuale è necessario affrontare due nemici: il Covid e la disinformazione derivante dai *social media*. Sottolinea che quest'ultima rende ardua la persuasione in ordine all'importanza della vaccinazione, in quanto le persone maturano il convincimento di potersi informare autonomamente senza dover necessariamente conformarsi alle indicazioni degli esperti e ritengono quindi di potersi autodeterminare di conseguenza. Mette in guardia, d'altro canto, sui rischi di ulteriore polarizzazione e di rafforzamento delle teorie complottistiche che, a suo giudizio, deriverebbero dalla scelta politica di imporre per legge l'obbligo vaccinale. Esprime l'avviso che, in ogni caso, non vi siano allo stato le condizioni per un obbligo vaccinale generalizzato, mentre reputa condizionali le misure adottate con riferimento a specifiche categorie professionali e, in generale, gli interventi volti al convincimento degli esitanti.

Si duole per il fatto che il Governo abbia deciso di non investire di più sull'effettuazione dei tamponi, che a suo giudizio continuano ad essere eseguiti in numero non adeguato. Invita a considerare che questo atteggiamento può dare adito al sospetto che le scelte di politica sanitaria siano in qualche modo condizionate dagli interessi delle grandi aziende farmaceutiche.

Ritiene che dovrebbe esservi maggiore chiarezza sul tema dei possibili eventi avversi legati alle vaccinazioni e sulle correlate garanzie nei riguardi dei soggetti vaccinati.

Dopo aver rimarcato che anche in questo caso i tempi d'esame del Senato sono pressoché azzerati, paventa che eventuali nuove chiusure, quali quelle cui ha fatto riferimento il Ministro della salute, non sarebbero tollerate dal Paese.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritiene che l'intervento del senatore Zaffini ben rappresenti la confusione che, a suo avviso, caratterizza i partiti di Centro Destra sul tema dei vaccini. Deplora che in questa sede si faccia ricorso ad argomenti che incrinano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sottolinea che nella situazione data non vi è alternativa al certificato verde, in quanto solo la vaccinazione o la recente effettuazione di un tampone possono garantire al contempo la salute pubblica e la non interruzione delle attività produttive. Quanto ai tamponi, ritiene che l'esecuzione gratuita degli stessi dovrebbe essere garantita ai soggetti non vaccinabili, ai fragili e ai bambini, non anche agli adulti *no vax*.

Stigmatizza quanti fanno propaganda politica mettendo a rischio la salute dei cittadini, sottolineando che la lotta alla pandemia è un bene comune, essendo presupposto, tra l'altro, anche di ogni possibilità di ripresa economica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), intervenendo in sede di replica, ricorda che la sua parte politica è favorevole all'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale generalizzato e che non esistono vaccini e farmaci che garantiscano il cento per cento di sicurezza ed efficacia.

Richiama quindi i recenti pronunciamenti in sede di giustizia amministrativa, che hanno riconosciuto la legittimità delle sanzioni nei riguardi dei sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, in base all'articolo 32 della Costituzione e alla prevalenza del bene salute rispetto agli altri interessi in gioco.

Dà atto che la disciplina attuale del *green pass* presenta alcuni profili di contraddittorietà, ad esempio in tema di trasporti e di ristorazione.

Segnala che nella provincia di Bolzano, territorio in cui l'adesione vaccinale è relativamente bassa, si è già dovuti ricorrere a provvedimenti di quarantena in ambito scolastico.

Invita a considerare che le pur fondamentali attività di persuasione possono non essere sufficienti al raggiungimento di adeguati livelli di immunizzazione, sia per la presenza di sacche di resistenza fomentate dai social media sia perché il vaccino è un medicinale del tutto peculiare, che viene somministrato a persone sane.

Quanto al tema delle varianti, richiama l'attenzione sul rischio che alcune di esse siano importate nel Paese dai migranti non vaccinati.

Si associa infine alla stigmatizzazione delle speculazioni politiche basate su posizioni antiscientifiche.

Dà quindi lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), ribadite le considerazioni già svolte, rimarca che i vaccini contro il Covid non garantiscono che il vaccinato non si infetti e non trasmetta l'infezione: ne consegue che nemmeno vaccinare il 100 per cento della popolazione basterebbe a spegnere l'epidemia. Posto che l'unica strategia oggi percorribile è la mitigazione del rischio, si rammarica che non si sia potuto, a causa dell'esiguo tempo a disposizione, tener conto della proposta avanzata. In ogni caso, dichiara a nome del suo Gruppo voto favorevole, apprezzando l'intento del provvedimento e nella consapevolezza che tutto è migliorabile. Conclude auspicando che i correttivi in tema di autocertificazione già enunciati possano inserirsi in sede di conversione dei provvedimenti ulteriori già adottati in materia, nel quadro di una strategia più ampia che valorizzi anche il ruolo dell'Italia alla Presidenza del G-20.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*), nell'annunciare a sua volta voto favorevole, ribadisce che la sua parte politica ritiene preferibile una politica vaccinale basata sulla persuasione, ma non esclude la possibilità di un ricorso all'*extrema ratio* rappresentata dall'obbligo vaccinale.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, tenuto conto anche delle ulteriori decisioni già adottate dal Governo circa l'estensione degli ambiti applicativi della certificazione verde.

Sottolinea che è fondamentale tentare di dissipare i dubbi degli esitanti parlando con loro e fornendo le evidenze scientifiche a supporto della vaccinazione.

Rimarca che il *green pass* è uno strumento immaginato per evitare la necessità di nuove chiusure, in particolar modo delle scuole.

Esprime particolare apprezzamento per le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame in materia di visite ai pazienti ricoverati.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere presentata dalla Relatrice è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, estende alle sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli «accompagnatori» dei pazienti non affetti da COVID-19, già prevista con riferimento alle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, fermo restando che tale possibilità è subordinata – ad esclusione del caso in cui il paziente sia portatore di *handicap* grave – al possesso, da parte dell'accompagnatore, di un certificato verde COVID-19. Si valuti l'opportunità di prevedere espressamente, ove necessario a livello legislativo, che la predetta estensione implica la possibilità di accesso ai reparti di degenza, da parte dei familiari dei pazienti non affetti da COVID-19 muniti di certificato verde COVID-19, anche a fini di visita ai propri congiunti ricoverati;

b) occorrerebbe valutare l'opportunità di un chiarimento riguardo alla durata della validità della certificazione verde COVID-19 per coloro che hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino, avendo successivamente – e quindi prima della seconda inoculazione – contratto l'infezione da virus SARS-CoV-2. Ciò in quanto la recente circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021 ha chiarito che, in alcuni casi, la somministrazione della prima dose e la successiva contrazione dell'infezione equivalgono ad un ciclo vaccinale completo, senza, tuttavia, esplicitare se, in tali casi, la certificazione verde relativa al soggetto (decorrente dalla guarigione) sia di dodici mesi oppure di sei mesi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 settembre 2021

Sottocommissione per i pareri

29^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278): rinvio dell'espressione delle osservazioni;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Cornelia Ernst, co-presidente dell'Intergruppo antirazzismo e diversità del Parlamento europeo (ARDI) in videoconferenza e l'onorevole Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione di Cornelia Ernst, co-presidente dell'Intergruppo antirazzismo e diversità del Parlamento europeo (ARDI)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto all'onorevole Cornelia Ernst, co-presidente dell'Intergruppo anti-razzismo e diversità del Parlamento europeo (ARDI).

L'onorevole Cornelia ERNST svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Laura GARAVINI (*IV-PSI*), URRARO (*L-SP-PSd'Az*), Anna Carmela MINUTO (*FIBP-UDC*) e VERDUCCI (*PD*), ai quali replica l'onorevole ERNST.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l'onorevole Cornelia Ernst per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,30.

Audizione dell'onorevole Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all'onorevole Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei.

Il sottosegretario Amendola svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Caterina BITI (*PD*), Anna Carmela MINUTO (*FIBP-UDC*) e VERDUCCI (*PD*), ai quali replica il sottosegretario AMENDOLA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il sottosegretario Amendola per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il dottor Marco Bassetti, amministratore delegato della Società di produzione televisiva e multimediale Banijay Group, e il dottor Paolo Bassetti, amministratore delegato della Società di produzione televisiva e multimediale Banijay Italia, accompagnati dal dottor Nicolò Scaramano e dalla dottoressa Elena Di Giovanni, consulenti per le relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 7 settembre si è convenuto di svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, oltre all'audizione odierna, anche l'audizione del Presidente dell'AGCOM, programmata il 21 settembre, alle ore 20. Inoltre sono stati presi contatti per programmare l'audizione di Simona Ercolani, amministratore delegato di *Stand by me*.

Successivamente, il 5 ottobre potrà prevedersi l'audizione dei responsabili dell'Osservatorio di Pavia, mentre il 12 di ottobre avrà luogo l'audizione dell'Amministratore delegato della RAI.

Infine, il 19 di ottobre potrà essere programmata l'audizione del sottosegretario con delega all'editoria.

Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato della scorsa settimana, è stata inviata al Presidente ed all'Amministratore delegato della RAI una lettera per richiedere elementi informativi circa possibili situazioni di conflitto di interesse in capo agli attuali consiglieri.

I vertici della RAI, nella loro risposta (a disposizione dei commissari) hanno evidenziato che «la normativa regolamentare di cui la Rai si è dotata non vieta in termini assoluti agli esponenti aziendali di assumere ruoli e incarichi ulteriori rispetto a quelli ricoperti in azienda, bensì impedisce il sorgere di conflitti di interesse» «a seguito di verifiche interne (...) non risultano sussistere in concreto conflitti di interessi relativamente ai neominati consiglieri di amministrazione».

Come concordato, sono stati poi richiesti chiarimenti al Ministro dell'economia, invitandolo anche in audizione, su possibili iniziative da parte del Governo – di cui la Commissione chiede di essere tempestivamente informata – sull'ipotesi di abolizione dell'attuale sistema di riscossione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la bolletta dell'elettricità.

Infine, dopo averne dato conto per le vie brevi ai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha inviato come Presidente una richiesta al Presidente ed all'Amministratore delegato della RAI per un approfondimento circa i criteri di valutazione utilizzati e ogni altro elemento considerato nella selezione, a seguito di alcune recenti determinazioni che non sono apparse tali da riconoscere in modo adeguato le professionalità femminili all'interno della stessa Azienda.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del

mercato audiovisivo: audizione degli Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Marco Bassetti e il dottor Paolo Bassetti, Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna nel prosieguo dell'indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

Avverte che il dottor Marco Bassetti e il dottor Paolo Bassetti sono accompagnati dal dottor Nicolò Scarano e dalla dottoressa Elena Di Giovanni, consulenti per le relazioni istituzionali.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Il dottor Marco BASSETTI, amministratore delegato del Gruppo Banijay, e il dottor Paolo BASSETTI, amministratore delegato di Banijay Italia, svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato Andrea ROMANO (PD), i senatori GARNERO SANTANCHÈ (FdiI) e BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la deputata MARROCCO (FI) e il PRESIDENTE.

Intervengono in replica il dottor Marco BASSETTI e il dottor Paolo BASSETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono *pubblicati in allegato*, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 400/1869 al n. 409/1913 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 21,06.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 400/1869 AL N. 409/1913)

FORNARO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*
– Premesso che:

la Direzione Rai Canone, ridenominata Canone e Beni Artistici dal dicembre 2019, con il suo lavoro, contribuisce al raggiungimento del 73% circa delle entrate totali di Rai;

nell'ultimo triennio il personale della Direzione Canone è stato investito da pensionamenti ed incentivazioni che hanno portato a 50 uscite, a fronte di sole 2 sostituzioni, limitando fortemente le funzioni degli uffici;

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede all'art. 6, comma 5, che per l'anno 2021 le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale. Per questa misura lo stesso decreto-legge individua la somma di 83 milioni di euro a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa per coprire le minori entrate derivanti alla società;

in questa fase sarebbe fondamentale avere una Direzione Rai Canone in piena attività e in forza dal punto di vista del personale e delle funzioni, mentre si apprende da un comunicato unitario dei sindacati dei lavoratori della comunicazione che sarebbero state emesse nuove disposizioni organizzative per altre direzioni, configurando, tra l'altro, con esse, nuove potenziali posizioni dirigenziali.

Si chiede di sapere:

se non si ritenga utile investire e valorizzare maggiormente all'interno dell'organigramma aziendale quella che dovrebbe essere una delle principali direzioni della Rai.

(400/1869)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.

In via preliminare è opportuno sottolineare come la creazione della Direzione Canone e Beni Artistici, nata nel 2019 nella sua attuale strutturazione, sia da considerarsi un segnale di particolare attenzione rispetto

all'importanza del ruolo svolto e dei compiti assegnati alla Direzione in questione.

Le nuove modalità di riscossione del canone e le conseguenti riorganizzazioni hanno portato dunque a una nuova configurazione della Direzione Canone e Beni Artistici che ha avuto tra gli obiettivi assegnati anche quello di tutelare e valorizzare le tante opere artistiche della Rai.

Alla luce del recente rinnovo dei vertici aziendali il ruolo e l'organizzazione della Direzione Canone e Beni Artistici, così come l'organizzazione aziendale tutta, potrà essere oggetto di analisi e, ove necessario, si prenderanno i provvedimenti ritenuti fondamentali per rendere più efficiente il funzionamento dell'intera struttura Rai.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

– dall'esame dei dati forniti nel report mensile dell'osservatorio di Pavia relativo a giugno 2021, alla voce «Altro», che in realtà raggruppa le trasmissioni di intrattenimento e *infotainment*, risulta che a Fratelli d'Italia è stato dedicato solo il 2,5 per cento sia del tempo di parola che del tempo di antenna, più che dimezzato rispetto al 5,2 per cento del mese di maggio,

– la situazione non migliora se si esaminano i primi dati parziali di luglio, che vedono addirittura una riduzione al 2 per cento per entrambe le voci nella settimana dal 3 al 9 del mese,

– anche nelle trasmissioni a cura di Rai Parlamento si è registrato un sensibile calo: quanto ai notiziari, si scende dal 7,7 per cento di maggio al 6,2 del mese di giugno, mentre nei programmi istituzionali si passa dall'8,3 per cento di maggio al 6,6 per il tempo di antenna e 6,9 per il tempo di parola di giugno; con riferimento ai primi dati di luglio, si registra su base settimanale una riduzione al 6,9 per cento, nel consistente ambito dell'informazione istituzionale, per il periodo 3-9 luglio rispetto al 9 per cento della settimana precedente,

– gli spazi dedicati al principale partito di opposizione sono stati drasticamente compressi proprio nell'ambito delle trasmissioni capaci di influire maggiormente sull'opinione pubblica, poiché raggiungono fasce di ascoltatori più ampie rispetto a chi segue abitualmente i telegiornali,

– si delinea parimenti una pericolosa tendenza alla riduzione degli spazi dell'opposizione nell'ambito della testata specificamente dedicata ad informare i cittadini sull'attività e le iniziative della sede istituzionale per eccellenza che è il Parlamento,

si chiede di sapere

quali siano le ragioni alla base di questa riduzione degli spazi attribuiti a Fratelli d'Italia, nelle trasmissioni di intrattenimento e *infotainment* nonché all'interno della programmazione di Rai Parlamento, e quali iniziative di riequilibrio l'Azienda intenda intraprendere anche in vista del palinsesto autunnale e dell'approssimarsi di importanti scadenze elettorali.

(403/1874)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

Per quanto riguarda Rai Due in primo luogo si ritiene opportuno evidenziare che l'unico programma riportato nel monitoraggio di giugno dell'Osservatorio di Pavia è Ore14, non nella sua edizione quotidiana, la cui messa in onda si è conclusa a maggio, bensì nell'edizione di 4 puntate speciali Ore14 live. Si tratta di 3 dirette pomeridiane al lunedì e una serale interamente dedicate al caso di Denise Pipitone, nel corso delle quali sono stati ospitati due politici: Carmelo Miceli, in un servizio chiuso il 7 giugno, e Alessia Morani, ospite nella puntata del 21 giugno. Entrambi sono onorevoli Pd e fanno parte della II Commissione Giustizia della Camera. Il loro intervento si è reso necessario al fine di ottenere informazioni riguardo la istituenda Commissione di inchiesta su Denise Pipitone. L'intervento di entrambi è stato pertanto finalizzato solo ed esclusivamente alla vicenda Denise. Nel dettaglio, la partecipazione dell'onorevole Miceli nel servizio chiuso è stata di circa tre minuti. L'intervento in diretta dell'onorevole Morani insieme agli altri ospiti, tra i quali Piera Maggio (mamma di Denise) è stato di circa 30 minuti.

Per completezza di informazione, si riportano anche gli altri ospiti politici presenti su Rai Due nel mese di giugno scorso, all'interno dei due contenitori di approfondimento informativo di seconda serata, non riportati nelle tabelle dell'Osservatorio di Pavia. Si tratta delle ultime due puntate di Restart, l'approfondimento economico di Annalisa Bruchi e delle prime due puntate di Anni 20 Estate, l'approfondimento di attualità e politica di Francesca Parisella.

02.06.2021 – RESTART

Enrico Letta – PD

09.06.2021 – RESTART

Andrea Orlando – PD

Giorgia Meloni – FdI

16.06.2021 – ANNI 20 ESTATE

Carlo Calenda – Azione

Marco Rizzo – Comunisti italiani

Claudio Borghi – Lega

23.06.2021 – ANNI 20 ESTATE

Anna Ascani – Pd

Guido Crosetto

30.06.2021 – ANNI 20 ESTATE

Sergio Costa – M5s

Per quanto concerne le trasmissioni di Rai Parlamento, in primo luogo si fa riferimento ai notiziari per sottolineare che la Redazione telegiornali ha sempre prestato attenzione al rispetto rigoroso dei tempi delle presenze in video e delle partecipazioni in «voce» assegnati ai rappresentanti dei partiti all'interno dei servizi giornalistici. Ovviamente tenendo conto anche delle sensibilità di ciascun gruppo parlamentare riguardo ai singoli e svariati temi che di volta in volta vengono trattati nelle sedi parlamentari. Per un'analisi più completa dei dati dell'Osservatorio di Pavia occorre pertanto prendere in considerazione non soltanto il report mensile, ma anche i dati su base settimanale. Ad esempio, nella settimana dal 5 all'11 giugno il TGD per Fratelli d'Italia è stato del 4,3%; nella settimana successiva del 7,7%; tra il 19 e il 25 giugno del 5,6%; mentre nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio è salito all'11,1%. Queste oscillazioni sono fisiologiche e riguardano tutti i gruppi parlamentari, poiché sono legate all'interesse più o meno marcato manifestato da ciascun gruppo su alcuni temi affrontati nel corso della settimana analizzata.

Nel ricordare che i dati raccolti dall'Osservatorio di Pavia si basano sul monitoraggio del tempo delle presenze in video ed in voce, si ritiene utile informare circa una attività di monitoraggio interno avviata da tempo dalla Redazione telegiornali di Rai Parlamento, proprio nell'ottica di mantenere costante l'attenzione sul preservare l'equilibrio nella partecipazione ai Tg di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Questo monitoraggio interno si basa sul numero complessivo di interviste/dichiarazioni per ciascun gruppo politico e, a titolo esemplificativo, nel periodo che va dalla data di avvio del Governo Draghi fino ad oggi, ha fatto registrare ben 55 partecipazioni in «voce» del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno dei Tg, assolutamente in linea con quelle relative a partiti altrettanto rappresentativi nelle due Camere.

Con riguardo ai programmi istituzionali, si ritiene opportuno evidenziare che l'informazione istituzionale a cura di Rai Parlamento è costituita dalle dirette dalle Aule di Camera e Senato delle dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari su disegni di legge di particolare rilievo; dai question time settimanali di Camera e Senato; dalle dirette di cerimonie e manifestazioni che si svolgono nelle due aule parlamentari o comunque all'interno dei due rami del Parlamento. Tutte le suddette dirette vengono disposte su esplicita richiesta delle presidenze dei due rami del Parlamento, previo accordo della Conferenza dei Capigruppo e, di conseguenza, non è nella disponibilità di Rai Parlamento influire sui tempi di parola dei singoli rappresentanti dei gruppi che intervengono all'interno di tali dirette poiché gli interventi e la loro durata sono stabiliti dalla presidenza di turno della seduta.

Rai Parlamento deve garantire la copertura totale ed integrale della seduta per la quale è stata richiesta la diretta, ma eventuali difformità nei tempi di parola rilevati sono indipendenti da questa attività e dipendono invece dai tempi di intervento di ciascun parlamentare nel corso della seduta. Pur avendo generalmente tempi di parola uguali per tutti i gruppi (ad eccezione del Gruppo Misto) a volte un intervento si conclude prima

dello scadere dei 10 minuti oppure si protrae oltre, sempre se consentito dalla presidenza di turno.

Per completezza di informazione, giova infine ricordare che nella programmazione istituzionale di Rai Parlamento rientrano anche le dirette sulle Relazioni dei presidenti delle Autorità di controllo che si svolgono a Montecitorio e che si concentrano normalmente nel periodo che va dal mese di maggio a quello di luglio di ogni anno.

In particolare, in questo periodo Rai Parlamento ha curato le dirette delle Relazioni annuali del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante sulla limitazione dei diritti delle persone private della libertà personale, dell'Autorità di controllo sul diritto di sciopero nei servizi pubblici e della Relazione annuale del Presidente dell'Inps. Si tratta di programmi usualmente aperti dall'intervento di un rappresentante dell'Ufficio di presidenza della Camera, i cui tempi di parola rientrano nella rilevazione, così come i tempi di parola delle personalità politiche intervenute nel corso delle dirette dedicate a cerimonie e manifestazioni ufficiali disposte dalle Camere, come la Cerimonia su Lezioni di Costituzione in occasione del 2 giugno e la Cerimonia per la celebrazione del giorno dedicato alle vittime del terrorismo.

Con riferimento a Rai Uno, si ritiene opportuno rilevare che nel mese di giugno, all'interno dei programmi di infotainment e intrattenimento, per molti dei format presi in esame le presenze di esponenti politici in rappresentanza di specifiche formazioni sono rare e in molti casi legate a scelte editoriali coerenti con la tipologia dei format. A titolo esemplificativo, nella trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno, la presenza della leader di Fratelli d'Italia è stata legata ad una intervista orientata a raccontare aspetti della vita privata, mentre in altre puntate i rappresentanti dello stesso partito sono intervenuti in segmenti di talk in buona parte legati alle vicende del Covid. Il programma ha sostanzialmente rispettato l'equilibrio nelle presenze, sempre orientate a dare la giusta rappresentanza a tutte le principali voci coinvolte nel dibattito pubblico e politico. Ci sono però alcuni programmi che, per loro natura, non possono offrire la stessa ampiezza di interventi con spazi dedicati al confronto politico. Si tratta ad esempio di Storie italiane, La vita in diretta ed Estate in diretta, che generalmente accendono le loro telecamere sui fatti più eclatanti della cronaca italiana. È del tutto evidente che in queste trasmissioni la presenza di esponenti politici si concretizza nel coinvolgimento di un sindaco, un assessore o un presidente di Regione non in quanto rappresentanti di una forza politica, ma come testimoni di un fatto o per comunicare le reazioni della propria comunità territoriale.

Per quanto riguarda i classici contenitori come Uno Mattina Estate, per la trattazione dei temi in scaletta viene richiesta la presenza di esperti, mentre le questioni politiche derivanti dall'attività governativa e parlamentare vengono affidate alla redazione del TG1, che storicamente realizza il programma in collaborazione con la rete.

Tra i programmi di intrattenimento monitorati Domenica In nelle ultime due stagioni caratterizzate dalla pandemia ha aperto il proprio stu-

dio agli interventi istituzionali, con specifiche comunicazioni riguardanti l'evolversi della situazione del Covid o specifiche campagne istituzionali riguardanti emergenze come la violenza sulle donne. Oltre alla presenza di ministri intervistati per offrire aggiornamenti o indicazioni utili ai cittadini sul tema Covid, Domenica In ha spesso dato voce ai rappresentanti di istituzioni locali, sindaci e presidenti, per accendere l'attenzione sui territori e sulle loro iniziative a favore della prevenzione e della sicurezza sanitaria. In questi casi, pur considerando prevalente il ruolo istituzionale degli intervenuti, si è teso a rispettare un sostanziale equilibrio, consentendo a tutti i principali soggetti politici di essere rappresentati.

In conclusione, si ritiene utile sottolineare che sarà comunque impegno della rete rafforzare la propria attenzione nei confronti del pluralismo politico e sociale, per dare massimo spazio a tutte le voci, nel rispetto dei nuovi assetti che regolano il dibattito tra maggioranza e opposizione.

MELONI, GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

sabato 24 luglio la maggior parte della terza puntata della trasmissione «Amore in quarantena» condotta da Gabriele Corsi è stata dedicata alla storia di una coppia toscana, Luca ed Emanuele, che ha avuto due bambini facendo ricorso alla tecnica dell'utero in affitto attraverso una madre surrogata residente negli Stati Uniti,

la maternità surrogata è espressamente vietata nel nostro Paese dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, che prevede tra l'altro, all'articolo 14, severe sanzioni penali e amministrative che è bene richiamare almeno in parte:

– il comma 1 dispone che chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro;

– il comma 2 prevede che chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro;

– il comma 6, soprattutto, dispone che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro,

la vicenda viene presentata in termini esclusivamente positivi ed elogiativi, con reiterate espressioni di condivisione da parte del conduttore e l'assenza di ogni riferimento alla rilevanza penale e amministrativa, per l'ordinamento italiano, della surrogazione di maternità e dell'utero in affitto;

che così facendo non solo si forniscono informazioni scorrette, incomplete e distorte ai telespettatori, inducendoli in errore sulle norme vi-

genti in Italia, ma si violano apertamente gli obblighi di servizio pubblico: a tale riguardo, si ricorda che per l'articolo 2 del contratto di servizio 2018-2022, che fissa i principi generali, alla lettera c) del comma 1, «veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità» è presentato addirittura come presupposto logico di altri principi, quali quelli del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia,

che, dal tono complessivo della trasmissione si ricava un evidente invito a ricorrere a pratiche vietate dall'ordinamento italiano o quantomeno una loro pubblicizzazione, non potendosi neppure escludere che dall'incrocio dei dati presentati o rivolgendosi ai protagonisti del servizio, chiaramente riconoscibili, qualcuno possa giungere all'azienda statunitense che commercializza questo tipo di attività,

non è in alcun modo tollerabile che l'Azienda presenti violazioni plurime della legge italiana come attività assolutamente normali o, ciò che è ancora più grave, come esempi da seguire, esponendosi peraltro al rischio di incorrere in sanzioni,

si chiede di sapere:

se l'Azienda, in particolare la Direzione di Rai Uno, fosse a conoscenza del contenuto del programma, che peraltro è costituito da materiale registrato e, in tal caso, come possa averne autorizzato la trasmissione nei termini descritti,

quali iniziative urgenti l'Azienda intenda intraprendere per ripristinare una corretta informazione sulle leggi vigenti in Italia in materia di maternità surrogata e utero in affitto,

quali provvedimenti, anche a livello legale, intenda adottare nei confronti dei responsabili di «Amore in quarantena» e, in particolare, se sia stata presa in considerazione la possibilità di interrompere la messa in onda delle successive puntate in programma.

(404/1875)

PERGREFFI, CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, TARANTINO. – Premesso che:

durante la prima puntata del programma tv «Amore in quarantena» andata in onda sabato 24 luglio u.s., su Rai Uno è stata veicolata una pubblicità sulla pratica dell'utero in affitto.

La trasmissione, curata dalla società di produzione Stand By Me e condotta da Gabriele Corsi, era nata per raccontare come sono cambiate le storie d'amore degli italiani nei mesi di emergenza sanitaria, tra regole, divieti, regioni colorate e coprifuoco. Nella prima puntata dello show, tra l'altro in orario di fascia protetta, però, ha trovato appunto spazio anche una testimonianza collegata alla pratica della gravidanza per altri.

Sono diversi i telespettatori che hanno segnalato i riferimenti alla maternità surrogata, vietata nel nostro Paese, accusando la prima rete

del servizio pubblico di fare «pubblicità» ad una pratica discussa come quella della gestazione per altri.

La maternità surrogata è una gestazione «per conto terzi» e, per questo, viene comunemente definita utero in affitto.

La pratica dell'utero in affitto è vietata in Italia dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) che punisce chi «realizza, organizza o pubblicizza» ogni forma di maternità surrogata in cui la gestazione avviene per conto d'altri. Queste condotte costituiscono reato, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a 1 milione di euro. In data 9 marzo 2021, con la sentenza n. 33, la Corte costituzionale ha affermato che l'interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, deve essere bilanciato con lo scopo legittimo dell'ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente sanzionata

in ragione delle implicazioni di carattere etico correlate alle pratiche di maternità surrogata e all'inaccettabile commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini concepiti e venuti al mondo attraverso tali pratiche, appare quantomai necessario che la Rai debba sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) Se la direzione di Rai Uno fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto.

2) Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatoria, corretta ed equilibrata.

(407/1876)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si riportano i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai Uno.

Il programma Amore in quarantena è una serie giunta alla sua seconda edizione, che racconta i sentimenti e le relazioni al tempo della pandemia. Nella passata stagione il programma ha ottenuto il «Content Innovation Award», tra i premi più importanti a livello internazionale, per aver saputo affrontare le difficoltà create dalla pandemia con creatività e inventiva. Storie d'amore nate durante il lock down, matrimoni rinviati, nonni separati dai nipoti, famiglie numerose alle prese con l'organizzazione della quotidianità.

Nella nuova edizione il racconto prosegue dando voce alle storie di chi è passato attraverso la pandemia e ora torna a vivere e a progettare il futuro: coppie che finalmente si sposano, nonni che riabbracciano i nipoti e amori che si sono fortificati.

Questo era ed è l'intento di un programma che racconta esperienze di vita inserite in un contesto di verità e specchio della società di oggi. Esperienze come quella di due papà che hanno testimoniato il loro percorso genitoriale durante la pandemia: dalla nascita dei figli alla gestione della quotidianità domestica. Un racconto fatto di toni e di immagini ispirati ad uno stile sobrio e realistico, che non ha inteso enfatizzare alcuna posizione ideologica preconstituita, né tantomeno alcun intento propagandistico. Una storia non incentrata sulla maternità surrogata, bensì su una famiglia costituita da due uomini e dai loro due figli. È stata occasione per far conoscere al pubblico una esperienza che riguarda migliaia di famiglie e le associazioni che le supportano, tra cui «Famiglie Arcobaleno» recentemente entrata a far parte del FoNAGS, il Forum nazionale delle associazioni di genitori della scuola, luogo d'incontro tra il Ministero dell'Istruzione, l'Amministrazione e l'associazionismo.

Anche il racconto di questo spaccato di società e delle sue evoluzioni rientra negli obiettivi di inclusione e di pluralismo affidati al Servizio Pubblico, soprattutto su un tema complesso e dibattuto come quello affrontato che, per alcuni aspetti, attende ancora di essere normato.

E proprio al fine di fare maggior chiarezza sugli aspetti normativi della questione, il conduttore Gabriele Corsi in testa alla puntata di venerdì 31 luglio ha specificato ulteriormente il senso di quel racconto chiedendo che l'utilizzo della gestazione per altri (GPA) non è permessa dalla legge italiana.

Va inoltre considerato che, al di là della singola puntata, l'intera serie ha offerto storie di coppie e famiglie composte da uomini e donne che hanno testimoniato il loro amore, la loro esperienza genitoriale, il loro essere famiglia durante i periodi più bui della pandemia. Storie di maternità e paternità che sono un esempio per tutti in ragione del coraggio e della determinazione nel voler realizzare il sogno di metter alla luce dei figli e di crescerli anche in famiglie numerose.

BORDO, FEDELI, PICCOLI NARDELLI, VERDUCCI, ROMANO.
– Alla Presidente e all'Amministratore delegato RAI. – Premesso che:

Il Tg Rai dell'Abruzzo spesso non assicura l'equilibrio degli spazi di informazione tra le diverse forze politiche regionali, come è facilmente riscontrabile dai dati dell'osservatorio di Pavia degli ultimi due anni;

il Presidente della Regione Abruzzo, come esponente politico di Fratelli D'Italia, gode di una sovraesposizione mediatica, certamente superiore alla consistenza della forza politica a cui appartiene;

il TG Rai dell'Abruzzo ha ignorato e continua ad ignorare il Pd e gli altri partiti e movimenti regionali;

anche quando il Tg Rai dell'Abruzzo assicura la copertura giornalistica degli eventi organizzati dal Partito Democratico, come accaduto a seguito della conferenza stampa del PD del 19 luglio scorso, riporta notizie che nulla hanno a che fare con l'iniziativa;

proprio il servizio giornalistico andato in onda a seguito della conferenza stampa del PD del 19 luglio scorso è stato oggetto di un esposto del segretario regionale del Partito Democratico dell'Abruzzo, inviato anche al Presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai,

per sapere:

Come i vertici Rai intendano agire per ripristinare quanto prima l'equilibrio dell'informazione nel TG Rai dell'Abruzzo e il rispetto del pluralismo delle opinioni.

(405/1876)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione della TgR.

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi alla TGR Abruzzo sottolineano un sostanziale equilibrio tra i partiti. In particolare, per quanto riguarda il PD, nel report del trimestre aprile-giugno il tempo di gestione diretta, è del 26,49 per cento. Al fine di fornire una idea dell'ordine di grandezza di questi dati e dunque di contestualizzarli, si tenga presente ad esempio che il tempo di gestione del presidente della Regione Abruzzo Marsilio (Fratelli d'Italia) è pari al 9,7 per cento del totale del tempo del governo locale.

Bisogna inoltre considerare che il presidente della Regione ha una esposizione fisiologica rispetto ai temi legati alla gestione della pandemia e la rappresentazione dei fatti e delle sue opinioni viene sempre bilanciata dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione (i.e. Silvio Paolucci, capogruppo PD in Consiglio regionale) sia nelle sedi istituzionali, sia al di fuori.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il servizio di Alberto Orsini del 19 luglio scorso a seguito della conferenza stampa del PD, dedica tutta la prima parte a illustrare la posizione del partito e contiene una dichiarazione del segretario del PD Abruzzo Michele Fina della durata di 28 secondi.

Inoltre, in occasione della assemblea del PD svolta a Roseto degli Abruzzi di recente, è stata cura della TgR impiegare tutte le risorse disponibili per assicurare la migliore copertura dell'evento.

D'ALFONSO, VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che,

la missione del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al trattato di Amsterdam del 1997 e la successiva Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2009/C 257/01 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 27 ottobre 2009. Tale missione, nel quadro del rapporto concessorio, è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e re-

golamentare (in particolare il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, come, da ultimo modificato dalla Legge di Riforma Rai del 28 dicembre 2015, n. 220) in conformità ai predetti principi mediante lo Statuto Sociale, il Contratto di Servizio, il Codice Etico, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;

considerato che,

a seguito dell'ennesimo grave atto di intimidazione intellettuale, palesatosi con un procedimento disciplinare, subito da una giornalista del TGR Abruzzo, che segue altri atti altrettanto preoccupanti ricevuti dai Vice caporedattore, da due inviati e un Caposervizio, in una nota firmata dai giornalisti RAI Celeste Acquafredda, Umberto Braccilli, Daniela Senepa e Angela Trentini, si denuncia quanto in due anni a questa parte si susseguono da parte del Caporedattore comportamenti oppressivi, «conditi da veri e propri insulti» nei confronti dei redattori di lungo corso e pluripremiati, e da demansionamento ed emarginazione professionale in pieno vulnus contrattuale;

considerato altresì che,

Stando all'appello lanciato dai quattro giornalisti RAI e altri colleghi della redazione, il malcontento risulterebbe diffuso anche laddove sottaciuto e che tale clima sta diventando un pericolo per il sereno e corretto svolgimento di un servizio pubblico fondamentale per lo svolgimento della vita democratica di questo Paese, nonché per l'integrità dell'informazione nel territorio abruzzese;

tenuto conto che,

atti di «balcanizzazione» politica così evidenti stanno pregiudicando nel territorio abruzzese il diritto nell'essere informati, sia come diritto di ricevere informazioni che come diritto di ricercarle, in pieno contrasto con l'art. 21 della Costituzione, sulla base anche di una costante giurisprudenza costituzionale, che ha considerato questo diritto un «risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero»;

questa situazione, che si sta verificando nella redazione del principale canale informativo regionale, ribadisce quanto l'occupazione strategica e lo svilimento intellettuale dell'informazione giornalistica sia pericoloso in un regime democratico come quello italiano, in quanto la necessità di una pubblica opinione vigile e informata è il fondamento della tenuta e stabilità del nostro Paese;

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per far fronte a questa incresciosa situazione all'interno della redazione del TGR RAI Abruzzo;

come si intenda conciliare la situazione sopra richiamata con il diritto nell'essere correttamente informati richiamato all'art. 21 della Costituzione.

(408/1904)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione della TGR.

In primo luogo, sul tema dei provvedimenti disciplinari verso alcuni giornalisti della TgR Abruzzo, si ritiene opportuno informare che le procedure relative alle contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti prevedono che esse siano proposte dal Direttore competente e avallate con sanzioni dalla Direzione Risorse Umane e – nello specifico – dalla struttura «Disciplina e Contenzioso».

Nel dettaglio, si illustrano in sintesi gli ultimi casi disciplinari e relative sanzioni a carico di quattro giornalisti della TgR Abruzzo:

ad un primo giornalista è stata contestata una mancata prestazione (13.10.2020), per la quale è stato sanzionato con una giornata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (23.12.2020). Il giornalista ha poi impugnato la sanzione (09.07.2021), ma la Direzione, interpellata da Disciplina, ha comunque dato parere negativo;

a carico di una seconda giornalista è stato aperto un procedimento disciplinare, che riguarda una attività c.d. extra aziendale effettuata in data 7.06.2021 senza aver richiesto l'autorizzazione come previsto da diverse disposizioni (DG/0003263 del 20/05/2016 e aggiornamenti successivi). Le giustificazioni presentate dalla giornalista, che afferma di essere stata invitata all'evento pochi giorni prima della data, sono state considerate insufficienti dalla Direzione poiché, in assenza delle 72 ore di preavviso richieste, la stessa avrebbe dovuto declinare l'invito. La relativa sanzione deve ancora essere stabilita;

ad altri due giornalisti è stata contestata la mancata messa in onda dell'edizione del Giornale Radio Regionale delle ore 18.02 del 3.03.2021; gli stessi hanno pertanto ricevuto una lettera di monito.

Tutto ciò premesso, si segnala che l'assemblea di redazione, riunita il 18 agosto alle ore 15 su iniziativa del c.d.r., per discutere l'ordine del giorno relativo alle rivendicazioni dei quattro giornalisti, all'unanimità «prende le distanze dall'intromissione della politica e di organizzazioni esterne alla redazione e al sindacato dei giornalisti».

Infine, per quanto riguarda la figura del Capo Redattore, occorre precisare che a lui compete la realizzazione del prodotto editoriale e che, nell'ambito di tale responsabilità, gli è stata richiesta una compiuta riorganizzazione del lavoro, che si sta puntualmente concretizzando. In ogni caso, dal momento che esiste un periodico confronto tra Capo Redattore e Direzione, la stessa si impegna a sensibilizzarlo verso un maggior coinvolgimento professionale di tutti i giornalisti, fermo restando che dove ci sono le regole, esse vanno rispettate e attuate e ferma restando l'obbligatorietà dell'azione disciplinare per la mancata applicazione degli articoli del CNNL.

ANZALDI. – *Al Presidente e all'amministratore delegato Rai.* – Premesso che:

giovedì 26 agosto il Tg2 ha mandato in onda un servizio dedicato alla decisione del governo cinese di rendere il pensiero del capo del regime, Xi Jinping, materia obbligatoria di studio nelle scuole.

I toni e i contenuti del servizio, firmato dalla corrispondente Giovanna Botteri, appaiono decisamente indulgenti nei confronti di un regime noto per le pratiche anti-democratiche e anti-ambientali, ai limiti dell'agiografia, e certamente non in linea con l'informazione del servizio pubblico e il Contratto di Servizio.

In una dichiarazione in difesa del servizio, il Cdr del Tg2 ha parlato di «raffinato senso di ironia» della giornalista, sebbene si faccia molta fatica a ravvisare ironia, come confermano i commenti di molti utenti sui social, compresi anche giornalisti e commentatori di esperienza. A titolo di esempio si può citare il tweet del direttore della «Prealpina», Daniele Bellasio, *ex* caporedattore esteri di «Repubblica» ed *ex* caporedattore centrale de «Il Sole 24 Ore»: «Stavo disperatamente cercando dell'ironia, una sottile ma profonda linea di sottolineatura degli aspetti grotteschi di un regime, ma non sono riuscito a trovarle. Ditemi che voi sì, così mi tranquillizzo. Il finale soprattutto, vero che è di sottile condanna giusto?». Oppure il tweet del corrispondente di «Radio Radicale» da Bruxelles, David Carretta: «Non era ironica. Non ha dato alcun elemento di contesto, né contraddetto la versione ufficiale con i fatti, probabilmente dando per scontato che tutti gli spettatori del TG2 siano sinologi. Questa è l'unica spiegazione che posso darvi».

Nelle cronache di questi mesi da Pechino non si ricordano servizi ironici della corrispondente Botteri, di cui viene invece spesso ricordata nelle cronache l'attenzione al rispetto della deontologia giornalistica.

Il Tg2 è stato l'unico telegiornale Rai a mandare in onda il servizio in questione.

Si chiede di sapere

se i vertici dell'azienda ritengano in linea con i doveri del servizio pubblico l'aver mandato in onda in un telegiornale pubblico un servizio dai toni agiografici nei confronti di un regime antidemocratico come la Cina.

Se la decisione di trasmettere il servizio su Xi Jinping al Tg2 del 26 agosto sia nata su proposta della corrispondente Botteri o su richiesta della direzione del telegiornale, visto che gli altri tg Rai non lo hanno trasmesso.

Come sia stato possibile che la catena di controllo dell'informazione Rai, fatta non soltanto dal direttore del tg, ma anche dai vicedirettori, capiredattore, capiservizio, non abbia vigilato per impedire di trasmettere una tale pagina di cattiva informazione, anche alla luce delle tante critiche espresse da cittadini e opinionisti sui *social network*.

(409/1913)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Testata del Tg2.

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che in questi ultimi tre anni il Tg2 si è distinto nel racconto delle criticità del regime cinese rispetto al fondamentale tema dei diritti umani e civili e della loro tutela, denunciando i comportamenti delle autorità cinesi e le critiche a esse rivolte dalla comunità internazionale e da organismi deputati alla tutela dei diritti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Tg2 di recente si è occupato delle repressioni contro coloro che volevano ricordare le manifestazioni di piazza Tienanmen; dell'arresto del vescovo Xinxiang Giuseppe Zhang Weizhu; del processo, senza giuria, nei confronti di un attivista di 24 anni, in base alla legge per la sicurezza nazionale imposta dal governo cinese sul territorio di Hong Kong; dell'irruzione di centinaia di agenti di polizia nella sede del giornale democratico Apple Daily – il più diffuso di Hong Kong – e dell'arresto del caporedattore centrale Ryan Law; della censura decisa dalle autorità cinesi della puntata televisiva reunion di Friends; del dramma delle persecuzioni subite dalla comunità musulmana degli Uiguri per mano del regime cinese. Ancora, negli ultimi due anni la testata ha dato conto del dibattito sulle origini del virus, riferendo delle posizioni e delle richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle delle autorità americane.

Tutto ciò premesso, non sembrano ravvisarsi elementi per considerare «filocinese» la testata del Tg2, così come il servizio della corrispondente Giovanna Botteri andato in onda il giorno 26 agosto scorso che, attraverso un uso sapiente di immagini e testo, ha inteso ironizzare e giocare sul paradosso, al fine di evidenziare l'antidemocraticità delle scelte del regime cinese.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 14 settembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,04 alle ore 14,26

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 13

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 15,53 alle ore 16,04

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria
34ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

La seduta inizia alle ore 13,55.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di avviare una riflessione su quali esiti documentali possano derivare dall'attività conoscitiva in atto, in particolare suggerendo la redazione di una relazione che sollevi le principali criticità emerse. Con riferimento alla manovra di bilancio che sta per cominciare, propone di prendere posizione sui temi di competenza della Commissione. Ricorda l'iniziativa legislativa finalizzata a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 e, al riguardo, dà la parola alla senatrice Cantù per lo svolgimento di una relazione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione enti gestori ha da tempo posto al centro della sua attenzione il tema dell'assistenza e della solidarietà nei confronti dei medici impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nonché delle loro famiglie; medici che, soprattutto a inizio pandemia, sono stati costantemente sottoposti a una pressione straordinaria e a un rischio elevato di contrarre il coronavirus. Sottolinea che molti di loro, nello svolgimento dell'attività di assistenza e cura sono stati effettivamente contagiati: vi è chi ha perso la vita e chi ha riportato danni da complicanze di tipo irreversibile. Ritiene che l'azione tempestiva e costellata da spirito di abnegazione di cui hanno

dato prova molti fra di loro è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le competenze e le funzioni che spettano al medico. Rappresenta la convinzione che sia necessario un riconoscimento che a livello morale ha trovato riscontro nella legge n. 35 del 18 marzo 2021 con la quale è stata istituita una giornata della memoria delle vittime dell'epidemia. Ricorda che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, in sede deliberante nell'*iter* di approvazione di tale legge, ebbe ad approvare all'unanimità l'ordine del giorno n. G/1894/100/1 con il quale il Governo si è impegnato ad adottare iniziative di propria competenza al fine di realizzare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del benessere del prossimo e della comunità intera, in particolare per coloro che non hanno potuto godere di una tutela assicurativa diretta. Ringrazia il Presidente per aver indirizzato il 28 aprile ultimo scorso al Governo una comunicazione tesa a sostenere l'urgenza di dar seguito a quell'impegno. Ricorda inoltre che successivamente, nella seduta della Commissione dell'8 luglio 2021, il Presidente dell'ENPAM si è detto disponibile ad anticipare detti ristori in presenza di una disposizione di legge che costituissero i presupposti per tale iniziativa. Ritiene che in questo contesto si rende necessario dare corpo a un'iniziativa parlamentare che trasformi questo percorso dialettico in un testo normativo in grado di produrre effetti concreti prima possibile, nella forma di una legge o di un emendamento a testi in corso di esame, che possano raccogliere il sostegno ampio delle forze politiche per un'istanza che ritiene giusta. Fa presente che è stato presentato un disegno di legge che ha raccolto il sostegno del presidente Nannicini e del Capogruppo del Movimento cinque stelle senatore Puglia, auspicando che lo stesso possa trovare ulteriori sostenitori fra i membri della Commissione e divenire presto oggetto di trattazione nell'ambito del procedimento legislativo. Illustra la citata proposta, che prevede forme di indennizzo motivate dalla solidarietà a medici deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di infezione da coronavirus; in particolare, viene previsto un ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto la professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l'infezione e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, e un assegno *una tantum* in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico. Fa presente che tali forme di indennizzo, che potrebbero essere anticipate dall'ENPAM e recuperate dall'ente stesso con il meccanismo del credito d'imposta in un periodo di cinque anni, non intendono essere una ricompensa, bensì dare un sostegno concreto a chi, in questa tempesta che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, si è comportato in modo eroico ed ha pagato con la vita o la propria integrità. Sottolinea che il testo è stato presentato anche alla Camera e rinnova il suo auspicio affinché sia sostenuto trasversalmente dalle forze politiche.

Il senatore PUGLIA (M5S) appoggia la proposta e manifesta la sua intenzione di sostenerla nell'ambito dei lavori parlamentari.

L'onorevole MANZO (*M5S*) manifesta la sua condivisione per la proposta sottolineando l'importanza di un'iniziativa volta a sostenere tutti i medici e infermieri e, in particolare, coloro che per l'impegno profuso hanno subito danni significativi o hanno perso la vita.

L'onorevole BUBISUTTI (*Lega*) ringrazia la senatrice Cantù per l'iniziativa e manifesta l'intenzione di agire in modo concreto per sostenere l'iniziativa utile e giusta anche alla Camera dei deputati.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il suo apprezzamento per l'iniziativa e ringrazia la senatrice Cantù.

Il PRESIDENTE prende atto del dibattito e, unendo il suo apprezzamento a quelli precedentemente espressi in favore dell'iniziativa, sottolinea che la Commissione la sostiene in modo unanime. Sollecita inoltre la Commissione affinché assuma una posizione sulla situazione che si è venuta a creare in Enasarco. Ritiene che, senza entrare nel merito dell'attività giurisdizionale e della politica interna all'Ente, sia opportuno prendere una posizione e, a tal fine, mette a disposizione dei membri della Commissione una nota che contiene un'analisi dei fatti e giunge a valutazioni che potrebbero essere inoltrate al Ministero vigilante per segnalare l'opportunità di un commissariamento che eviti all'Ente di incorrere in una situazione di dissesto economico-finanziario.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea che è evidente la situazione di conflittualità interna all'Ente, la quale rischia di compromettere la gestione dello stesso. Sostiene, quindi, l'iniziativa del Presidente ritenendo che sia opportuno suggerire il commissariamento.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la posizione espressa dal Presidente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data 1° luglio 2021 del Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e in data 8 luglio del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 14 settembre 2021

**Plenaria
138^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
URSO*

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano Calamaro

Il Comitato procede all'audizione, del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano CALAMARO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (*FIBP-UDC*) e il deputato VITO (*FI*).

Il Presidente CALAMARO coadiuvato dal Consigliere IMPECIATI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

*Presidenza del Presidente
URSO*

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria
94ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, accompagnato dal Signor Salvatore Russillo, Capo della Segreteria e il Procuratore della Repubblica reggente presso il tribunale di Reggio Emilia, dottoressa Isabella Chiesi.

È presente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Regolamento interno la dottoressa Maria Monteleone, collaboratrice della Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori dell'audizione del Ministro sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e alle politiche attive del lavoro in favore delle donne che hanno subito violenza.

Interviene, svolgendo la propria relazione, il ministro ORLANDO.

Sulla relazione del Ministro intervengono la senatrice PAPTAEU (*FIBP-UDC*) e la PRESIDENTE che sottolinea l'importanza di sollecitare, data la condivisione del Ministro, che ringrazia a nome della Commissione, l'esame dei disegni di legge sulla materia delle molestie sessuali.

L'audizione è pertanto conclusa.

Relazione sul contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata

(Seguito dell'esame e approvazione)

La PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto sulla relazione (pubblicata in allegato alla seduta del 3 agosto 2021).

Nessuno chiedendo di parlare, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, posta ai voti, la Relazione in titolo è approvata.

Audizione del Procuratore della Repubblica reggente presso il tribunale di Reggio Emilia, dottoressa Isabella Chiesi

La PRESIDENTE introduce i temi di competenza della Commissione, relativi al caso della scomparsa di Saman Abbas.

Come concordato nell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi del 7 luglio scorso, propone poi di proseguire l'audizione della Procuratrice Reggente in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Martedì 14 settembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
BRESSA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI